

IGNAZIO BUTI*

Appunti in tema di «prorogatio imperii». III

La seconda guerra punica apre una nuova fase dell'istituto della *prorogatio imperii*, secondo una scansione temporale consolidata in dottrina, sia pure con qualche variante¹.

Ho già esaminato, in precedenti ricerche, il primo periodo, che va dal 478 al 218 a.C.² anno di inizio, appunto, della seconda guerra punica, ed intendo ora dedicarmi al successivo periodo, proseguendo nell'indagine sulle promagistrature³ caso per caso, in ordine cronologico.

1. La nuova fase sarebbe stata caratterizzata, ad avviso della Jashemski⁴, dall'affidamento del potere proconsolare a *privati*, realizzatosi per la prima volta nel 215 a.C., in favore di M. Claudio Marcello⁵. Questa novità sarebbe stata “anticipata”, nel 218 a.C., dalla attribuzione a Gneo Scipione (che era, al momento, un *privatus*) del comando delle truppe stanziato in Spagna. L' A. riconosce che, in realtà, lo status di Gneo Scipione è difficile da determinare: il Broughton⁶ lo colloca, però, tra i ‘*legati*’ (nel senso di lieutenants)

* Professore emerito di Diritto romano dell'Università degli Studi di Camerino.

¹ Per le motivazioni della scansione rinvio a: I. BUTI, *Appunti in tema di “prorogatio imperii”. II. La casistica delle fonti fino al 218 a.C.*, in “Index” 20 (1992) 435 ss. (in seguito: *Appunti II*) -ivi, nt. 3, l'indicazione della letteratura specifica in materia- e *Considerazioni sul primo periodo della “prorogatio imperii”*, in *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di L. Labruna*, I, Napoli 2007, 581 ss.

² *Appunti II*, cit. 435 ss., che faceva seguito a: *Appunti in tema di “prorogatio imperii”. I. Scansioni temporali delle magistrature*, in “Index” 19 - in memoria di G. Provera- (1991), 245 ss. (in seguito: *Appunti I*).

³ Intese in senso ampio, come precisato in *Appunti I*, 245 ss. ed in base alle considerazioni espresse in *Appunti II*, 435 ss.

⁴ W.F. JASHEMSKI, *The origins and history of the proconsular and the propraetorian imperium to 27 B.C.*, Chicago 1950 (rist. Roma 1960) [in seguito: *Origins*] 22 ss.

⁵ Sul punto si tornerà più avanti, al §4.

⁶ T.R. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*. I, New York 1951 [in seguito: *MRR*] 239; anche B. CAVEN, *The punic wars*, Londra 1980, 104 e G. CLEMENTE, *La guerra annibalica*, in *Storia di Roma*. II.1. *L'impero mediterraneo*, Torino 1990, 81, da ultimo, considerano Gneo *legatus* del fratello Publio.

dell'anno ed occorre quindi, in primo luogo, verificare quanto riportato dalle fonti che, va detto subito, appaiono incompatibili con l'assunto della Jashemski⁷.

Liv. 21.32.3-4 riferisce, infatti, che Gneo Scipione fu mandato dal fratello Publio Cornelio console (cui era stata assegnata come 'provincia' la Spagna - Liv. 21.17.2), con la maggior parte delle truppe, contro Asdrubale. Poiché Gneo era *missus*, risulta evidente che non era titolare di un *imperium* proprio, come è confermato da Liv. 21.40.3, in cui Publio ricorda che l'esercito arruolato per la provincia di Spagna conduce la guerra sotto i suoi auspici, al comando del fratello Gneo (*meis auspiciis rem gerit ubi eum gerere senatus populusque Romanus voluit*)⁸.

Anche il Babinet⁹ ritiene che Gneo sia stato titolare di un potere delegato¹⁰, ma che sia partito da Roma come un semplice privato. Al riguardo va osservato che, pur se è tecnicamente corretto definire *privatus* chi non è più magistrato, l'aver ricoperto la carica magistratuale più elevata (Gneo era stato console nel 222 a.C.) comportava una serie di effetti¹¹; oltre a questo, considerata anche la famiglia di appartenenza¹², è verosimile -anche in assenza di specifiche indicazioni nelle fonti- che Gneo avesse la qualifica di 'ufficiale'¹³

⁷ Come è stato messo in luce già da M. F. BABINET, *L'attribution extraordinaire de l'imperium avant la première guerre civile* (tesi di dottorato), Paris 1967, 62 ss., il quale però, a p.71 nt. 1, sostiene che Gneo è un promagistrato e ritiene che il Broughton l'abbia inserito a torto tra i *legati*, visto che T. Manlio Torquato, rappresentante del pretore Q. Flacco, nel 215 a.C., è classificato promagistrato; in effetti, è da notare che anche in almeno un altro caso il Broughton ha rubricato come promagistrati alcuni delegati: così per il 295 a.C. per L. Scipione Barbato (che peraltro compare anche tra i *legati*), Livius Denter, Cn. Fulvio Massimo Centumalo e L. Postumio Megello (su cui v. *Appunti II*, 447 ss.). Il rilievo del Babinet, peraltro, può esser giusto solo se ci si rifà alla nozione di promagistrato del Mommsen (cfr. *Appunti I*, 254), ma non si ataglia alla nozione più ristretta di promagistrato comunemente adottata (cfr. loc. ult. cit.).

⁸ In 21.60.1 Livio, riprendendo la narrazione degli avvenimenti in Spagna dopo l'exkursus sulle vicende di cui era stato protagonista Publio Cornelio, ribadisce che il fratello Gneo era stato *'missus in Hispaniam cum classe et exercitu'* (anche se qui, a differenza da Liv. 21.32.3 -dove si parla di "*maxima pars copiarum*"-, si specifica che si tratta di flotta ed esercito).

⁹ *L'attribution* cit. 70; cfr. pure NICOSIA, *Lineamenti* cit. 137 s.

¹⁰ Almeno nel 218, mentre negli anni successivi sarebbe stato titolare di *imperium* "en son nom propre, 'extra ordinem' et non plus par représentation" (*L'attribution* cit. 71), ma si tratta di una categoria che non trova riscontro nelle fonti (sul punto v. *infra*, § 9).

¹¹ Basta pensare al completamento del *cursus honorum* e al diritto di sedere in senato.

¹² Per la bibliografia in materia v. ora G. BRIZZI, *Scipione e Annibale*, Roma-Bari 2007, 387 ss.

¹³ Bibliografia sul punto in Y. LE BOHEC, *L'armée romaine*, Paris 1989, 278, e C. NICOLET, *Rome et la conquête du monde méditerranéen I*, Paris 1979, 56 s.: a p.317 s. una sintesi sul 'commandement'.

dell'esercito e, in ogni caso, va ribadito che ebbe il titolo di *proconsul* in quanto *legatus* del fratello¹⁴.

2. Per il 217 a.C. Publio Cornelio Scipione è qualificato come promagistrato dal Broughton¹⁵ e Livio 22.22.1¹⁶ attesta, con un ablativo assoluto che non lascia adito a dubbi, che gli era stato prorogato il comando e che era stato inviato in Spagna dal senato; le modalità della proroga non sono esplicitate¹⁷, ma -benché l'attribuzione dell'atto al solo senato sia considerata la più probabile¹⁸- il fatto che non vi sia riferimento al concorso dell'assemblea popolare potrebbe dipendere dalla concisione della frase e non implicare necessariamente che vi sia stata un'innovazione di questo genere (resta peraltro il dubbio se *ab senatu* debba riferirsi a *prorogato imperio* o a *missus*).

C. Centenio è inserito dal Broughton¹⁹ tra i promagistrati dell'anno, come propretore, mentre la Jashemski²⁰ lo colloca tra i detentori d'*imperium* quale *privatus pro praetore*. Al riguardo occorre ricordare che l'episodio di Centenio, riportato in Liv.22.8.1, deriva da Polibio e trova una diversa ricostruzione in Appiano (Hann. 9). Polibio, 3.86, riferisce soltanto che il console Gneo Servilio mandò Centenio (di cui non specifica la carica e che non risulta tra i pretori dell'anno precedente) con quattromila cavalieri come avanguardia per fronteggiare Annibale. E' Livio a precisare che era propretore (anche se gli attribuisce una forza di duemila cavalieri), mentre Appiano afferma che fu mandato contro Annibale un patrizio, peraltro privato cittadino, insignito del comando in mancanza di ufficiali disponibili. Il De Sanctis²¹ ha però argomentato che il resoconto di Appiano non è attendibile e ritiene "mal-sicuro" anche il titolo attribuito da Livio.

¹⁴ Anche Appiano, Ib. 14, non usa per Gneo i termini per designare i comandanti, ma specifica che era 'πρεσβευτήρ' (legato).

¹⁵ MRR. 245, analogamente gli altri studiosi della materia sopra citati.

¹⁶ *Hoc statu rerum in Hispania P. Scipio in provinciam venit, prorogato post consulatum imperio ab senatu missus, cum triginta longis navibus et octo milibus militum magnoque commeatu advecto.*

¹⁷ Ma si è visto che Livio, dopo i primi casi, le richiama di rado: cfr. *Considerazioni* cit. 545 s.

¹⁸ In tal senso BRIZZI, *Scipione* cit. 47; cfr. pure B.L.HOLLWARD, *Annibale invade l'Italia*, in *Storia Antica dell'Università di Cambridge*, VIII.1, tr. it., Milano 1971, 72.

¹⁹ MRR. 245.

²⁰ *Origins* 102.

²¹ *Storia dei romani* 3.2, Firenze 1968, 117 ss.

Si può pertanto concludere che Centenio (che non era stato in precedenza pretore) non si debba far rientrare tra i promagistrati e, considerato che tutti e tre gli storici antichi concordano sul fatto che fu inviato dal console a capo di un contingente di cavalieri, si può ipotizzare, al più, che potrebbe aver avuto il titolo attribuitogli da Livio solo in quanto delegato²².

Anche Gneo Cornelio Scipione è compreso nell'elenco dei promagistrati, ma le fonti che lo riguardano sono avare di particolari sulla qualifica. Livio, 22.22.3, si limita a ricordare che il fratello Publio, appena sbarcato in Spagna, partì per unirsi a lui e che da quel momento “*communi animo consilioque gerebant bellum*” senza nessuna specificazione dello status di Gneo. Il resoconto di Polibio, 3.97.112, lascia intravedere, o almeno supporre, qualcosa di più: egli infatti riferisce che il senato, ritenendo necessario non trascurare la Spagna e opportuno opporsi ai Cartaginesi ed estendere la guerra, allestì 20 navi, nominò Publio ‘στρατηγός’²³ e lo inviò presso il fratello Gneo con la missione di eseguire in comune con lui le operazioni in Spagna. Questa ultima espressione permette di supporre che il senato, nel decidere di estendere le operazioni militari in Spagna, incaricò delle stesse non solo Publio, ma anche il fratello Gneo, con un unico provvedimento di proroga dell'*imperium* riguardante i due fratelli²⁴.

Occorre segnalare che, se si accetta questa ipotesi, si manifesterebbe nel 217 a. C. una prima novità²⁵ nell'ambito dell'istituto della *prorogatio imperii*: in effetti, fino ad allora, vi erano sempre stati prolungamenti di comando in capo a chi aveva rivestito il consolato

²² Mentre Cornelio Nepote, Hann. 4.3, fa menzione del titolo di pretore e Zonara 8.25 usa il generico “στρατηγός” (sul punto v. nt. successiva).

²³ Il termine fa riferimento al ruolo militare e non sembra quindi confermare, di per sé, la proroga dell'*imperium* consolare, ma si deve ricordare che Polibio, e gli storici greci in genere, non dedicano particolare attenzione alle qualifiche “politico-costituzionali” dei comandanti romani e di conseguenza usano una pluralità di termini, spesso non coincidenti con quelli usati dagli storici romani: sul punto v., da ultimo, G. M. SIGNORELLI, *La “prorogatio imperii” e altri istituti di diritto pubblico romano nell’opera di Polibio e di Dione Cassio: aspetti e problemi di terminologia giuridica*, in “Index” 29 (2001) 165 ss. e lett. ivi cit.

²⁴ In alternativa, si potrebbe immaginare che Gneo continuasse ad operare in qualità di legato del fratello (come sostenuto da TH. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, Leipzig 1887, 2.652, nt.2), ma la prospettiva offerta da Polibio permette di dar conto sia di Liv. 25.32.1, in cui i due Scipioni vengono definiti *imperatores* (e quindi, si direbbe, detentori di *imperium* proprio) che di Liv. 26.2.5 (in cui Gneo è qualificato *imperator*) e soprattutto di Liv. 25.3.6 (in cui -nel fornire il quadro degli incarichi istituzionali del 212 a. C.- si afferma che la provincia di Spagna è assegnata a Publio e Gneo Scipione). Il DE SANCTIS, *Storia* cit. 3. 229, si limita ad osservare che “il senato ebbe l'avvedutezza di conservare l'imperio [ai due fratelli] senza intervallo e senza mutamento di provincia ... dimenticando a tempo opportuno la norma repubblicana della sostituzione”.

²⁵ Peralto non rilevata o sottolineata dagli storici antichi, almeno per quanto ci è pervenuto.

nell'anno precedente²⁶, ed invece Gneo era stato console nel 222, anche se -come si è visto- nel 218 aveva avuto il comando delle truppe stanziato in Spagna per delega del fratello²⁷.

3. Per il 216 a. C. Livio, 22.34.1, afferma, lapidariamente, “*consulibus prorogatum in annum imperium*”²⁸, senza alcuna specificazione sulle modalità, ma questo non desta sorpresa, dato che per fronteggiare esigenze di carattere militare (e, per questo frangente, basta ricordare che l'anno prima c'era stata la sconfitta romana al Trasimeno e che Annibale si spostava, saccheggiando, nel meridione d'Italia²⁹), in particolare per avere la possibilità di mettere in campo un crescente numero di legioni con i relativi comandanti si era da tempo consolidata la prassi di confermare il comando a consoli appena usciti di carica³⁰. Semmai, è da rilevare che Livio fornisce invece dettagli sul momento in cui si decise la proroga: da Liv. 22.33.9 risulta che erano stati richiamati dal senato i consoli perché provvedessero alle elezioni e, dopo che questi avevano risposto di non poter allontanarsi “*sine detrimento rei publicae*”, si era passati alla nomina di un dittatore e poi, per pretese irregolarità nella relativa procedura, si era addivenuti alla pratica dell'*interregnum* e la *prorogatio* fu disposta prima dell'indizione dei comizi³¹, con una competizione elettorale molto accesa (“*magno certamine patrum ac plebis*”).

Anche i due Scipioni sono considerati tra i promagistrati: Livio (23.26.1) si limita a riferire che essi avevano diviso tra loro l'esercito, in modo che Gneo conducesse la guerra per terra e Publio per mare, ma né lo storico patavino né altri fanno menzione del loro titolo, per cui si può pensare o che vi era stato un normale, ulteriore, provvedimento di proroga o che il provvedimento di proroga dell'anno precedente fosse di durata non limitata all'anno ma estesa al compimento delle operazioni militari; questo, però, avrebbe costituito

²⁶ Cfr. *Considerazioni* cit. 581 ss.

²⁷ La JASHEMSKI, *Origins* 102, lo considera comunque “*privatus cum imperio*”: su questa categoria v. più avanti, § 9.

²⁸ Si tratta di M. Attilio Regolo e Cn. Servilio Gemino.

²⁹ Cfr., ad es., HOLLWARD, *Annibale* cit., 72 ss.

³⁰ Cfr. *Considerazioni*, 582 s.

³¹ E' da rilevare che si ha qui una certa analogia con il contesto degli avvenimenti riferiti a proposito del primo caso di *prorogatio*: cfr. *Appunti*.II, 438 ss.

un elemento di novità contrario al principio della limitazione ad un anno dei conferimenti dell'*imperium*³² che, verosimilmente, non sarebbe passato sotto silenzio³³.

Risultano inoltre menzionati tra i promagistrati³⁴ i propretori A. Cornelio Mammula e T. Otacilio Crasso, rispettivamente in Sardegna e in Sicilia. Livio, 23.21.1 e 4, indica il loro titolo quasi per inciso, nel riferire di una loro lettera al Senato, senza alcun cenno a tempi e modi della loro nomina, nonostante si sia di fronte al primo caso sicuro di proroga della carica di pretore (da ambedue ricoperta nell'anno precedente). Si può però ritenere che l'omissione sia giustificata dall'"economia" del racconto e si noti, peraltro, che lo stesso Livio dimostra la sua attenzione alla questione, perché non tralascia di informarci sulle modalità dell'estensione della *prorogatio* alla pretura, sia pure indirettamente e per inciso, ma proprio in un passo in cui si censura un abuso del titolo di propretore: si veda, infatti, Liv. 26.2.1 "*Principio eius anni cum de litteris L. Marci referretur, res gestae magnificae senatui visae: titulus honoris, quod imperio non populi iussu, non ex auctoritate patrum dato 'propraetor senatui' scripserat, magnam partem hominum offendebat: rem mali exempli esse imperatores legi ab exercitibus et sollemne auspiciandorum comitiorum in castra et provincias procul ab legibus magistratibusque ad militarem temeritatem transferri*".

4. Per il 215 a. C. la lista dei promagistrati³⁵ è aperta da M. Claudio Marcello, che l'anno prima era stato pretore. Ne siamo informati da Livio, il cui racconto, però, presenta alcune incongruenze. In 23.30.19 si trova, infatti, affermato: "*M. Marcello pro consule imperium esse populus iussit, quod post Cannensem cladem unus Romanorum imperatorum in Italia prospere rem gessisset*". Risulterebbe pertanto una chiara indicazione delle modalità di conferimento dell'*imperium* -*populus iussit*-³⁶ ed anche la motivazione dello stesso, per cui non ci sarebbe da

³² Cfr. lett. cit. in *Appunti*.I, 245 s.

³³ Già TH. MOMMSEN, *Le droit public romain*, trad. Fr. Girard, Parigi 1892, II, 319, segnalava che una proroga per più di un anno, con un atto unico e non con provvedimenti successivi, appariva incostituzionale sia nell'uso che per disposizione di legge, senza eccezioni, fino al primo consolato di Cesare (anche se una prima parziale eccezione può esser vista in quanto affermato in Liv. 27.17.7 e 41.2.21.2, su cui si v. più avanti).

³⁴ BROUGHTON, *MRR*. 250.

³⁵ BROUGHTON, *MRR*. 255.

³⁶ Anche se l'espressa menzione del solo *populus*, e non anche del senato, desta qualche perplessità, così come la mancata attribuzione di compiti o assegnazione della *provincia*.

dubitare della notizia se non fosse che in Liv. 23.39.8³⁷ si trova: *inde M. Marcellum propraetorem cum iis copiis, quas habebat, Nolam in presidium misit*. Nel commento al passo³⁸ si spiega che il termine *propraetorem* è usato perché Marcello era stato pretore (mentre in base a quanto detto in 23.30.19 ci si sarebbe aspettati *proconsulem*) e si avanza l'ipotesi che Livio segua una fonte diversa rispetto a quella seguita nell'altro passo³⁹, ma l'ipotesi non elimina la contraddizione. Ulteriore motivo di perplessità è dato da Liv. 23.32.2, dove si afferma che Claudio Marcello è *missus* (dai consoli -o dal senato?-) *pro consule ad eum exercitum qui supra Suessulam Nolae praesideret*: il passo contrasta infatti con Liv.23.30.19, perché Marcello appare subordinato ai consoli, quasi un loro delegato⁴⁰, in quanto non si trova scritto *Claudius proconsul ... missus* (come ci si aspetterebbe se veramente avesse ricevuto la nomina dal *populus*) ma che è *missus pro consule* e quindi la qualifica pare attribuita dai consoli, insieme con l'ordine di recarsi presso l'esercito che presidiava Nola; per altro verso, la subordinazione di Marcello appare anche da Liv. 23.48.2, dove si afferma, invece, che il console Fabio “*M. Claudio proconsuli... imperavit ut ceteros milites dimitteret Romanam*”. In Liv. 23.31.5 (*Ad exercitum, cui ad conveniendum Cales edicta dies erat, M. Claudius Marcellus missus isque iussus in castra Claudiana deducere urbanas legiones*), per converso, è il senato che emana le istruzioni.⁴¹

Come si è già visto, nonostante queste incongruenze, il proconsolato di Marcello è considerato come il primo caso di *imperium* conferito ad un privato⁴² o come precedente del

³⁷ Stranamente omissa dal Broughton nella citazione, solitamente accurata e completa dei passi relativi ad ogni magistrato.

³⁸ Cfr. *Titi Livii, Ab urbe condita libri* bearbeitet von W. Weissenborn und H.J. Müller, ora nell'ed. Weidmann, Berlino 1963 [in seguito: WEISENBORN].

³⁹ Sull'utilizzazione di fonti diverse e contraddittorie da parte di Livio si v. BABINET, *L'attribution* cit. p. 182 ss.

⁴⁰ In WEISENBORN si considera normale che il proconsole sia agli ordini del console, rinviando in tal senso solo a Liv. 23.39.8 (in cui, però, Marcello è qualificato propretore) e a Liv. 22.40.6.

⁴¹ La non univocità delle fonti relative a Marcello si coglie anche da Plut., Marc. 12.2-7 (in cui Marcello è detto ‘*ἀνθὺπατος*’) e da Oros. 4.16.2, in cui è definito *expraetore proconsule designatus* (espressione questa che non trova riscontri e che, verosimilmente, vuol alludere al fatto che Marcello era *consul designatus*: così BABINET, *L'attribution* cit.186) e si riferisce di una sua vittoria contro Annibale (di cui in Liv. 23.41.13- 46-17, considerata dal DE SANCTIS, *Storia* cit.3.2,244, un'invenzione annalistica, e in Liv. Per. 23.15, in cui la vittoria è attribuita a Marcello pretore: ulteriore letteratura sul punto in BABINET, op. cit.189). Anche NICOSIA, *Lineamenti* cit. 141, non sembra prendere in considerazione Marcello come titolare di poteri autonomi nel 215, laddove afferma “ nel 213 si iniziava sotto il comando (con impero prorogato) ... di Claudio Marcello ... la riconquista”

⁴² JASHEMSKI, *Origins* 22 ss.; per l'analisi di questa categoria v. H. KLOFT, *Prorogation und ausserordentliche Imperien 326-81 v. Chr.*, Meisenheim am Glan 1977, 14 s. e 27 ss.

primo caso, rappresentato dall'attribuzione dell'*imperium* a Scipione Africano⁴³, ma si può - per intanto - osservare che le fonti a nostra disposizione non accennano a rilevare alcun elemento di discontinuità rispetto al passato.

I due Scipioni continuano a svolgere la loro azione in Spagna congiuntamente e, verosimilmente, con un rinnovo del potere proconsolare: sui loro successi nell'anno ci informa Liv.23.48.4 – 49.14.

Manlio Torquato è collocato tra i promagistrati⁴⁴; Livio, in 23.40.1, lo qualifica, in realtà, *praetor* e in 23.34.10-15 ci informa sulle circostanze della nomina: in Sardegna si andava profilando una situazione delicata; il pretore designato, Quinto Mucio Scevola, a causa di una malattia, non pericolosa ma lunga, non poteva sostenere gli impegni della guerra e, per di più, l'esercito era sufficiente a difendere la provincia in condizioni di pace ma non a sostenere una guerra. Per affrontare la situazione il senato delibera di incaricare il pretore Q. F. Flacco dell'arruolamento di 5000 fanti e 400 cavalieri e del trasferimento delle truppe in Sardegna appena possibile; l'elemento più rilevante è costituito dalla seconda parte del senatoconsulto, che invita il pretore a mandare un comandante a sua scelta: ... *mitteretque cum imperio quem ipsi videretur, qui rem gereret, quoad Mucius convalescisset*. L'*imperium* risulta conferito per un periodo di tempo relativamente breve (fino alla guarigione del titolare originario) dallo stesso pretore urbano e pertanto Manlio Torquato, che fu *missus* da Flacco, a ben vedere, era un normale delegato⁴⁵.

Anche M. Pomponio (Matho) è collocato tra i promagistrati: egli era stato pretore nel 216 a.C. e che sia stato prorogato nel 215 può desumersi da Liv.24.10.3 dove è detto che gli è confermato il comando dell'esercito in Gallia.

Di Otacilio Crasso Livio, 23.32.20, si limita a dire “*in Sicilia cum imperio qui classi praeeset missus*”. Nel capitolo 32 Livio segnala rapidamente le principali decisioni dei consoli e del senato e la menzione di Otacilio conclude, in maniera decisamente stringata, il capitolo, per cui si può solo ritenere che l'invio fu deciso dal senato, ma per quanto riguarda il titolo,

⁴³ Così DE SANCTIS, *Storia* cit. 3.2, 440, che però dubita della storicità del conferimento del potere a Marcello. Per l'autenticità della versione liviana, v. BABINET, *L'attribution* cit.197 ss., il quale -a pg.204 ss.- insiste sulla qualità di privato di Marcello nel momento in cui fu investito del potere proconsolare.

⁴⁴ BROUGHTON, *MRR*. 256, mentre JASHEMSKI, *Origins* 37 e 103, lo indica come *privatus propraetor*.

⁴⁵ Che combatteva sotto gli auspici del pretore urbano: così già nel commento del WEISSENBORN a Liv. 23.34.14.

si può, al più, ipotizzare che essendo stato questi nei due anni precedenti prima pretore e poi propretore, gli fosse stata rinnovata la propretura.

L'elenco dei promagistrati si conclude con C. Terenzio Varrone⁴⁶ : Liv.23.25.11 C. *Terentio consuli propagari in annum imperium neque de eo exercitu, quem ad presidium Apuliae haberet, quicquam minui*. Con questa notizia termina il cap. 25 , in cui è fatto il resoconto delle vicende relative alle elezioni per il 215 a. C. e di una serie di decisioni del senato, tra cui appunto la proroga dell'*imperium* a Terenzio, che non presenta elementi difformi rispetto alla prassi (salvo l'uso del termine *propagari* in luogo di *prorogari*) e che è ribadito in Liv. 23.32.20, in cui se ne specifica l'incarico: *Terentio proconsuli negotium datum, ut in Piceno agro conquisitionem militum haberet locisque iis praesidio esset*⁴⁷.

5. La lista dei promagistrati del Broughton⁴⁸ per l'anno 214 a.C. inizia con Appio Claudio Pulcro, ma in forma dubitativa, infatti il nome è preceduto da un punto interrogativo ed è inserito anche tra i legati (lieutenants): gli elementi testuali a disposizione fanno però propendere per la seconda ipotesi⁴⁹. Livio, infatti, ne parla senza specificare il titolo, ma in modi che lasciano intendere chiaramente che Appio era soggetto all'autorità del console: Liv. 24.30.1 *Marcellus cum omni exercitu profectus in Leontinos, Appio quoque accito, ut altera parte adgrederetur...*; in Liv. 24.39.12, poi, si afferma che Marcello concesse ad Appio la licenza di recarsi a Roma per partecipare alle elezioni a console⁵⁰.

Quelli che, a mio avviso, sono sicuramente i promagistrati dell'anno si trovano indicati in Liv. 24.10.3-4; il passo reca, infatti, la menzione di una delibera di proroga -con

⁴⁶ Il BROUGHTON, MRR. 256, lo indica con il *praenomen* M(arcus), ma si tratta verosimilmente di un refuso, perché, quando lo elenca tra i consoli il prenome è C.: MRR. 247.

⁴⁷ Con una modifica rispetto alla delibera di cui in Liv. 23.25.11, il senato stabilisce che l'esercito di Terenzio stanziato in Puglia sia concentrato a Taranto e Terenzio, rimasto in tal modo senza esercito, provveda a far leve nel Piceno: così Liv.23.32.16.

⁴⁸ MRR. 260, senza specificazione della qualifica, mentre la JASHEMSKI, *Origins*, 104, lo considera propretore.

⁴⁹ L'unica attestazione che potrebbe far pensare ad una promagistratura, è data da Polib. 8.3.1, in cui Appio è definito *ἀνθύπατος*, ma come si è visto lo storico greco è scarsamente affidabile nella definizione esatta delle cariche.

⁵⁰ E' vero che anche un propretore (questo è il titolo che il BROUGHTON, MRR. 262 nt.6, ipotizza per Appio) era soggetto alle disposizioni del console (cfr., ad es., Liv. 24.17.2), ma per Appio manca la specificazione del titolo e, d'altro canto, se fosse stato un promagistrato, non si capirebbe perché Livio non lo avrebbe menzionato nella lista di cui in 24.10.3-5 (subito *infra*, nel testo) né tra gli affidatari di legioni, di cui in Liv. 24.11.2-4. Anche il WEISSENBORN, nel commento a Liv.24.27.4, considera Appio *legatus* di Marcello.

l'elenco dei titolari, con i relativi incarichi- da parte del senato⁵¹ a carattere generale: *prorogatum deinde imperium omnibus, qui ad exercitus erant iussique in provinciis manere Ti. Gracchus Luce- riae, ubi cum volonum exercitu erat, C. Terentius Varro in agro Piceno, M. Pomponius⁵² in Gallico, et praetorum prioris anni pro praetoribus Q. Mucius obtineret Sardiniam, M. Valerius ad Brundisium orae maritimae intentus adversus omnes motus Philippi, Macedonum regis, praeesset.*

Le fattispecie indicate in questo elenco non presentano elementi di novità: semmai potrebbe sorprendere l'assenza degli Scipioni⁵³, che però ben può esser spiegata con la trama espositiva seguita in questi libri da Livio che, anno per anno, tratta da un lato gli argomenti riguardanti l'Italia e le due isole maggiori e dall'altro, e separatamente, quelli per così dire più esterni, dedicando ampio ed autonomo spazio proprio alle vicende degli Scipioni⁵⁴.

6. Anche per il 213 a.C. Livio (24.43.9-44.6) ci informa del senatoconsulto in ordine alla conduzione della guerra, alle province ed agli eserciti: in questo quadro, si ebbe di nuovo una proroga collettiva del comando e delle attribuzioni territoriali⁵⁵ così specificate: a Claudio Marcello è assegnata la parte della Sicilia racchiusa nei confini del regno di Gerone; a Q. Mucio -ex pretore- la Sardegna; al propretore P. Lentulo (era stato pretore l'anno prima) il territorio della vecchia provincia: tutti restano con gli eserciti dell'anno precedente. A Tito Otacilio è assegnata la flotta, a M. Valerio la Grecia e la Macedonia con la legione e la flotta che già aveva; a C. Terenzio fu confermato il Piceno con la legione che già comandava.

⁵¹ Ciò non significa che tale delibera fosse ormai sufficiente da sola, è verosimile che Livio ometta di far menzione della delibera dei comizi per brevità ed anche perché l'iniziativa, ed il peso politico più rilevante, anche per la situazione di guerra, doveva essere del senato: cfr. supra § 3.

⁵² Il BROUGHTON, *MRR*. 260, avanza, dubitativamente, l'ipotesi di un ulteriore *Pomponius* menzionato in Liv. 24.17.2 e non conciliabile con questo, in quanto operante come rinforzo di Marcello: *MRR*. 261 nt. 4.

⁵³ Rilevata da WEISSENBORN nel commento al passo, insieme a quella di Appio Claudio in Sicilia, ma -come si è detto poco sopra- Appio non era titolare di un potere per proroga, ma per delega e questo basta a spiegarne l'assenza.

⁵⁴ Cui sono dedicati i seguenti passi liviani: per il 217 a.C. 22.19-22; per il 216 a.C. 23.26-29; per il 215 a.C. 23.48-49; per il 214 a.C. 24.41-42; per il 213 a.C. 24.48-49; per il 212 a.C. 25.32-39. Si noti che anche negli elenchi delle legioni messe in campo nei vari anni non è fatta menzione di quelle stanziare in Spagna.

⁵⁵ Liv. 24.44.4 *prorogata imperia provinciaeque*: è da notare che anche per questo anno Livio non sente la necessità di specificare le modalità della proroga e nemmeno di ricordare -tranne che per Lentulo- il titolo attribuito ai singoli destinatari della stessa, peraltro desumibile dal loro precedente incarico.

Il Broughton inserisce tra i promagistrati, sia pure in forma dubitativa⁵⁶, Appio Claudio Pulcro: al riguardo vale quanto già osservato per il 214 a. C. e si consideri che Livio, ancora una volta, non lo elenca tra i destinatari della proroga per il 213 a.C.

Per gli Scipioni vale quanto detto sopra.

7. Per il 212 a. C. la lista del Broughton⁵⁷ coincide, o meglio è interamente desunta da Liv. 25.3.5-6: *Ti. Sempronio Graccho et P. Sempronio Tuditano imperium provinciaeque Lucani et Gallia cum suis exercitibus prorogatae, item P. Lentulo qua vetus provincia in Sicilia esset, M. Marcello Syracusae et qua Hieronis regnum fuisset; T. Otacilio classis, Graecia M. Valerio, Sardinia Q. Mucio Scaevolae, Hispaniae P. et Cn. Corneliis.*

Per questo anno Livio evita il ripetitivo riferimento al senatoconsulto di attribuzione di compiti e poteri (in 25.3.3 vi accenna appena, con le parole “*consulibus bellum cum Hannibale et binae legiones decretae*”, senza nominare esplicitamente il senato); non vi sono elementi di novità da segnalare, se non la presenza nella lista degli Scipioni, fin qui omessa, come si è visto⁵⁸.

8. Per il 211 a. C. Livio apre il libro 26 delle sue Storie con la menzione dell’entrata in carica, alle idi di marzo, dei consoli C. Fulvio Centumalo e P. Sulpicio Galba, i quali “*senatu in Capitolium vocato de re publica, de administratione belli, de provinciis exercitibusque patres consulerunt*” (26.1.1).

Il senatoconsulto, nella descrizione liviana, inizia con le determinazioni relative alla proroga dei comandi: in primo luogo ai consoli dell’anno precedente, Q. Fulvio e Appio Claudio⁵⁹ (cui sono anche mantenuti gli stessi eserciti, con la prescrizione di non allontanarsi da Capua prima di averla conquistata -26.1.2-); poi ai pretori dell’anno precedente, M.

⁵⁶ MRR. 264; la JASHEMSKI, *Origins*, 104, attribuisce invece ad Appio, senza dubbi, il titolo di propretore.

⁵⁷ MRR. 268s.; così pure la JASHEMSKI, *Origins* 105 che, però, continua considerare Publio Scipione proconsole e Gneo Scipione *privatus cum imperio*.

⁵⁸ Nel WEISSENBORN si osserva (a commento di 21.3.6): “vorher hat Liv. nicht erzählt, dass dem Cn. Scipio ein Imperium erteilt worden sei; s. 21,40,3; vielleicht war er, wie Silanus (s. 26,19,10. 20,3), dem P. Scipio, seinem Bruder, als Proprätor oder Legat beigegeben worden, als diesem das Imperium verlängert wurde; s. zu 26,2,5”.

⁵⁹ La proroga ai consoli chiudeva già il libro 25 (41.13): *consulibus prorogatum in annum imperium est*, ma senza specificazione dei loro compiti.

Giunio in Etruria e P. Sempronio in Gallia⁶⁰ (con le relative milizie -26.1.5-); a M. Claudio Marcello è ulteriormente prorogato il comando⁶¹, con il compito di portare a termine la guerra in Sicilia, con lo stesso esercito che già aveva, eventualmente ricorrendo, per rafforzarlo, alle legioni che erano state attribuite a P. Cornelio⁶²(26.1.6-7).

Dopo aver ricordato le attribuzioni ai pretori dell'anno (C. Sulpicio e L. Cornelio - 26.1.9 e 11-), Livio (26.1.12) afferma “*Tito Otacilio et M. Valerio Siciliae Graeciaeque ora cum legionibus classibusque , quibus praeerant, decretae*”, tralasciando di esplicitare che veniva anche prorogato il loro comando.

Anche Claudio Nerone è inserito nelle liste dei promagistrati dell'anno⁶³, ma non disponiamo di notizie circa le modalità della sua nomina, dato che Livio, 26.5.8, lo qualifica *propraetor* accennando alla ripartizione delle forze romane per fronteggiare l'iniziativa di Annibale a difesa di Capua e poi lo nomina più volte⁶⁴, ma senza indicarne il titolo o altri elementi utili a qualificarlo.

Quanto agli Scipioni, tuttora titolari di poteri prorogati, va ricordato che, in questo anno caddero ambedue in battaglia, a seguito della offensiva cartaginese⁶⁵.

9. Nel 210 a.C. la consultazione del senato da parte dei consoli non si effettuò al momento della loro entrata in carica, perché Marco Levino era assente ed il collega preferì attendere il suo ritorno⁶⁶: Liv. 26.27.17 *de re publica tamen primum ac de provinciis ambo consules ad senatum rettulere*. Il senato decise, come di consueto, sull'assegnazione di compiti e province, in particolare la proroga dei comandi riguardò C. Calpurnio (*in Etruriam post praeturam prorogato in annum imperium missus* -Liv. 26.28.6-) e Q. Fulvio, anche lui ex pretore, con *imperium* ugualmente prorogato per un anno e con *provincia* Capua (Liv. 26,28.7) ; per Gneo Fulvio, console dell'anno precedente niente mutò sia per quanto riguardava la *provincia*,

⁶⁰ E' però da notare (v. anche WEISSENBORN a Liv.26.1.5) che, in realtà tra i pretori dell'anno precedente, Cn. Fulvio non fu prorogato -anzi, fu costretto all'esilio- mentre P. Sempronio era stato già propretore.

⁶¹ Come proconsole, dopo che, come si è visto, era stato console, nel 214, ed aveva ricevuto la *prorogatio* già nel 213 e nel 212.

⁶² Si tratta di P. Cornelio Lentulo (indicato come P. Lentulo in Liv. 25.3.6).

⁶³ BROUGHTON, MRR. 274 e JASHEMSKI, *Origins* 106.

⁶⁴ Liv. 26.17.1-4 ; 17.12 e 15; 19.10.

⁶⁵ Sul punto v., ad es., DE SANCTIS, *Storia* cit. 3.2,431 ss. e CAVEN, *The Punic Wars* cit. 173 ss.

⁶⁶ Liv. 26.26.5 *M. Marcellus, cum idibus Martiis consulatum inisset, senatum eo die moris modo causa habuit professus nihil se absente conlega neque de re publica neque de provinciis acturum*.

l'*Apulia*, che l'esercito "*tantum in annum prorogatum imperium*" mentre del collega P. Sulpicio si dice solo che ricevette l'ordine di congedare l'esercito, al di fuori degli equipaggi delle navi fornite dalle città alleate (26.28.9)⁶⁷.

Nelle liste dei promagistrati⁶⁸ si trovano indicati anche Caio Claudio Nerone, P. Cornelio Scipione Africano (per il quale occorre una trattazione separata) e M. Giunio Silano. Quanto al primo, va osservato che, per questo anno, vi sono ulteriori elementi (oltre a quelli espressi nel paragrafo precedente) per dubitare che gli sia stato effettivamente prorogato il comando, dato che disponiamo solo di Liv. 26.20.4: *successit inde Neroni Silanus, et in hiberna milites novi deducti*, che non lascia intravedere incarichi per Nerone nel 210⁶⁹.

Quanto a Silano, è da rilevare che è discusso se debba considerarsi propretore o proconsole, visto quanto affermato da Livio, rispettivamente in 26.19.10 e in 28.28.14. In primo luogo, va chiarito che il suo incarico non è definito nell'ambito degli annuali provvedimenti di proroga dei comandi, ma è legato -e, verosimilmente, contestuale- alle vicende del conferimento dell'*imperium* a Scipione e risente della specificità di questo. Infatti Livio, dopo aver descritto le qualità di Scipione (26.19.3-8) passa a trattare delle truppe da mandare in Spagna e, quasi per inciso, afferma: *et M. Iunius Silanus propraetor adiutor ad res gerendas datus est* (26.19.10). Sembra dunque che il senato, pur non espressamente qui richiamato, volendo bilanciare i timori legati alla giovane età di Scipione, abbia deciso (con provvedimento autonomo?) di affiancargli un *adiutor* individuato nella persona dell'esperto⁷⁰ Giunio Silano che, in quel momento, era *propraetor*⁷¹: a mio avviso qui Livio usa pertanto il termine come appellativo e non per definirne i poteri; questa considerazione permetterebbe di ritenere non in contraddizione le parole attribuite a Scipione in Liv. 28.28.14 (*M. Silanus eodem iure*

⁶⁷ Il BROUGHTON, MRR. 299, lo colloca comunque tra i promagistrati citando a sostegno, oltre a questo passo, anche Liv. 27.10.12, che però si riferisce ai fatti dell'anno 209 e quindi resta quanto meno dubbio che sia stato proconsole anche nel 210; l'incongruenza liviana sul punto (rilevata anche dal WEISSENBORN nel suo commento) risulta dalla sequenza: in 26.22.1 Sulpicio è console (del 211) ed ha assegnata la Macedonia; in 26.28.9 (210) si dice solo che deve congedare l'esercito, mentre in 27.7.15 (209) si trova: *P. Sulpicio eadem legione eademque classe Macedoniam obtinere iusso prorogatum in annum imperium*.

⁶⁸ BROUGHTON, MRR. 280; JASHEMSKI, *Origins* 106.

⁶⁹ DE SANCTIS, *Storia* cit. 3.2, 440 nt.18 e subito *infra*, nel testo.

⁷⁰ "Homme d'âge mur et d'expérience comme mentor auprès de Scipion" è definito nel commento a Polibio 10.6.7 dell'edizione Les belles lettres, Parigi 1990.

⁷¹ Cfr. *supra*, in questo §: si noti che il WEISSENBORN, nel commento a Liv. 26.20.4, precisa che l'*unde* attesta che il *successit* si verifica più tardi (e cioè non nel 211 -anno di cui sta trattando Livio- ma l'anno dopo) e, appunto, che Silano era propretore.

eodem imperio mecum in provinciam missus) che fanno considerare Silano un proconsole⁷². Si deve, per converso, tener presente che l'*eodem iure eodem imperio*, è inserito nel discorso del generale ai soldati ribelli (si tratta della guarnigione sul fiume Scurone, sollevatasi a seguito delle notizie sulla malattia di Scipione) e può quindi essere un mero espediente retorico volto a fugare i timori che in caso di sua morte le truppe sarebbero rimaste senza comandante; è in ogni caso probabile che il provvedimento del senato volesse attribuire a Silano poteri simili a quelli di Scipione (una sorta di *conlega minor*, visto che era un *adiutor*) e la testimonianza di Polibio 10.6.7, in cui Giunio è definito 'συνάρχοντα', non è decisiva, vista la sua scarsa affidabilità in materia⁷³.

Resta da trattare di P. Scipione Africano, che è indicato come il primo sicuro caso di affidamento dell'*imperium proconsulare* ad un *privatus*⁷⁴. Va detto subito che, pur trattandosi senza dubbio di un evento al di fuori della tradizione costituzionale⁷⁵ ed anche della prassi consolidata in tema di promagistrature, la terminologia adottata dai moderni non trova alcun riscontro nelle fonti antiche⁷⁶ e quindi mi sembra opportuno cercare di ripercorrere la vicenda di Scipione, analizzando le modalità del conferimento dei suoi poteri e gli eventuali riflessi sull'istituto della *prorogatio*. Occorre anche premettere che la carriera politica e militare del futuro Africano⁷⁷ è ricca di episodi e di momenti di rottura con la tradizione. In particolare, il suo '*cursus honorum*'⁷⁸ presenta l'anomalia di iniziare -nel 213 a.C.⁷⁹- in anticipo

⁷² JASHEMSKI, *Origins* 25 s.

⁷³ Così DE SANCTIS, *Storia* cit. 3.2, 441 nt.19.

⁷⁴ Così già C. SIGONIUS, *De antiquo iure civium romanorum libri duo*, Venetiis 1569, 158 e I. ROSINUS, *Antiquitatum romanorum* (p. 74 dell'ediz. del Dempster, Genève 1609); DE SANCTIS, *Storia* cit. 3.2, 440 -e lett. ivi cit.- ; NICOSIA, *Lineamenti* cit. 220; mentre il BABINET, *L'attribution* cit. 246 ss. parla di attribuzione straordinaria dell'*imperium* a semplici privati.

⁷⁵ Sul punto v., da ultimo, M. PANI, *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari 2010.

⁷⁶ Anche se sul punto specifico del conferimento dei poteri nel 209 disponiamo soltanto dei libri *ab Urbe condita* di Livio, perché -come è noto- la parte delle Storie di Polibio che dovevano trattarne ci è pervenuta in frammenti (sulla rilevanza dell'opera polibiana per la ricostruzione delle vicende di Scipione v., da ultimo, BRIZZI, *Scipione* cit. 347 ss. e lett. ivi cit.). In ogni caso, si può osservare che, trattando degli avvenimenti in Spagna e del carattere di Scipione, Polibio ricorda che egli si definiva 'στρατηγός υπάρχων' (Pol. 10.19.4) e lo qualifica 'στρατηγός' in 10.34.1: pertanto non offre alcun indizio a favore di una "straordinarietà" del suo potere.

⁷⁷ La bibliografia in materia è ricchissima: mi limito qui a rinviare a H.H. SCULLARD, *Scipio Africanus: soldier and politician*, London 1970 e al recente volume di BRIZZI, *Scipione* cit. e letteratura ivi cit.

⁷⁸ Gli inizi della carriera militare sono caratterizzati dalla sua iniziativa -da tribuno militare- per raccogliere gli sbandati dopo la battaglia di Canne: Liv. 22.53.2 ...*omnium consensu ad P. Scipionem admodum adulescentem et ad Ap. Claudium summa imperii delata est*; 22.53.6-13 *negat consilii rem esse Scipio iuvenis, fatalis dux: huiusce belli. Audendum atque agendum, non consultandum ait in tanto malo esse; irent secum extemplo armati, qui rem publicam salvam velent....*

rispetto all'età 'canonica', come gli veniva obiettato dai tribuni della plebe: Liv. 25.2.6 *huic petenti aedilitatem cum obsisterent tribuni plebis negantes rationem eius habendam esse, quod non dum ad petendum legitima aetas esset*. Anomala appare anche la risposta, peraltro pronta e quasi sfrontata, di Scipione, in quanto fa prevalere, rispetto alla legge, il consenso popolare: Liv. 25.2.7 *'si me' inquit 'omnes Quirites aedilem facere volunt, satis annorum habeo'*.

La tappa successiva avrebbe dovuto essere la pretura, ma la sconfitta, e la morte, del padre e dello zio⁸⁰ dell'Africano (avvenute verosimilmente nel finire del 212 a. C.) determinano la svolta; i consoli del 211 a.C., appena entrati in carica, ritennero che la questione più urgente da trattare dopo l'assegnazione di incarichi e province fosse proprio quella di individuare chi dovesse esser inviato in Spagna ed è da rilevare che Livio ricalca, in 26.2.5-6, l'espressione che aveva usato a proposito del primo caso di *prorogatio imperii*⁸¹, ricordando che i consoli proposero di trattare per primo questo argomento, riguardo al quale tutti i senatori furono d'accordo: *"agendum cum tribunis plebis esset, quem cum imperio mitti placeret in Hispaniam*. Ma un'altra disputa, secondo il dettagliato resoconto liviano, aveva concentrato l'attenzione dei cittadini sul comportamento del console Cneo Fulvio, accusato di aver perso per la sua inettitudine l'esercito in Puglia. Livio si dilunga poi sulle vicende militari intorno a Capua -e sulla minaccia di Annibale, che si avvicinava a Roma- fino alla caduta, e punizione, della città campana per tornare ad esaminare la questione della Spagna nel cap. 18, rilevando che a Roma il senato ed il popolo, dopo la resa di Capua non si preoccupavano certo dell'Italia più che della Spagna e sembrava opportuno accrescere le forze militari e mandare un (nuovo) comandante in capo ; vi era, tuttavia, incertezza su chi mandare e, soprattutto, si era consci che colui che doveva prendere il posto di due valorosissimi generali doveva essere scelto *"extraordinaria cura"*⁸². Vi erano diverse proposte, ed è da sottolineare che la delicatezza -ed importanza- della scelta inducono, infine, ad una nuova risoluzione (*postremum ad eum decursum est*), che modifica quella sopra richiamata: infatti non si procede

⁷⁹ Sulla data cfr. SCULLARD, *Scipio* cit.30 e 251, nt.21.

⁸⁰ Livio, 25.36.14-15, annota: *Anno octavo postquam in Hispaniam venerat, Cn. Scipio undetricensimo die post fratris mortem est interfectus. Luctus ex morte eorum non Romae maior quam per totam Hispaniam fuit; quin apud civis partem doloris et exercitus amissi et alienata provincia et publica traherat clades.*

⁸¹ Liv. 8.23.12 *actum cum tribunis est ad populum ferrent ut, cum Q. Publilius Philo consulatu abisset, pro consule rem gereret...*

⁸² Liv. 26.18.2-3: *et Romae senatui populoque post receptam Capuam non Italiae iam maior quam Hispaniae cura erat, et exercitum augeri et imperatorem mitti placebat; nec tam, quem mitterent, satis constabat, quam illud, ubi duo summi imperatores intra dies triginta cecidissent, qui in locum duorum succederet, extraordinaria cura deligendum esse.*

più con la proposta, peraltro già promulgata, dei tribuni della plebe al concilio per la scelta di chi -verosimilmente un ex magistrato- dovesse essere inviato a comandare l'esercito in Spagna, ma si opta per una convocazione dei comizi centuriati⁸³ “*proconsuli creando in Hispaniam*” e i consoli fissano subito la data della convocazione (Liv. 26.18.4).

Nell'espressione *proconsuli creando* va ravvisato, a mio avviso, l'elemento di novità, la svolta procedurale che si verifica: nella difficoltà di individuare l'uomo giusto per un compito tanto delicato, non si procede più con la proroga del comando a qualche ex magistrato (per la quale sarebbe stata sufficiente la scelta del senato ed il coinvolgimento dei *concilia plebis*), anzi, si deve ricordare che, per quanto ci risulta, fino ad ora la *prorogatio* era sempre stato un provvedimento ‘*ad personam*’⁸⁴, nel senso che il senato proponeva direttamente il nome dell'ex magistrato cui doveva esser prorogato il comando, e l'assemblea popolare esprimeva il suo parere, di solito, conforme⁸⁵. Ora si decide, invece, di far tenere i comizi per creare un *proconsul* e così, in fondo, una nuova figura istituzionale, quella, appunto, del *proconsul* di per sé, cioè di chi è destinatario di poteri proconsolari, a prescindere dal requisito (o, comunque, dal fatto) di esser stato console⁸⁶. Il rilievo della innovazione nella prassi costituzionale si può cogliere anche dalla scelta, sopra richiamata, di far pronunciare i comizi centuriati e va ribadito che Livio parla prima di tribuni chiamati a proporre alla plebe “*quem cum imperio mitti placeret in Hispaniam*” e poi della decisione “*ut proconsuli creando in Hispania comitia haberentur*”⁸⁷.

Si può ritenere che il massiccio susseguirsi delle proroghe di comandi e, in diversi casi, anche il prolungarsi delle stesse per più anni⁸⁸ avesse dato luogo ad una figura ormai tipizzata nei contenuti e la decisione di creare un proconsole rappresenta e formalizza questa

⁸³ Sulle motivazioni di carattere ‘politico’ della scelta v. DE SANCTIS, *Storia* cit. 3.2. 439 s. e BRIZZI, *Scipione* cit. 368 s; NICOSIA, *Lineamenti* cit. 220, ritiene che sia dovuta al fatto che per la prima volta veniva proposta per l'*imperium* proconsolare una persona che in precedenza non aveva rivestito una magistratura *cum imperio*: si noti, però che, stando a Livio, non vi fu una proposta del senato, ma fu lo stesso Scipione a proporsi inaspettatamente -almeno secondo il racconto- come candidato.

⁸⁴ Cfr. C. SIGONIUS, *De lege curiata magistratuum et imperatorum, ac iure eorum, liber*, Venetiis 1569, 42, che richiama Festo “*Cum imperio esse dicebantur cui a populo nominatim mandatum erat imperium*” (su cui v. *Appunti* I, nt. 38).

⁸⁵ Si rinvia alla casistica esaminata in *Appunti* II, 438 ss.

⁸⁶ E' da rilevare che anche Zonara, 9.7, si rifà a fonti che attestano l'elezione di Scipione.

⁸⁷ Si può richiamare inoltre quanto sostenuto dal SIGONIUS (l. c. a nt 84) circa la distinzione tra “*magistratus creatos*” e “*imperatores constitutos*”: i secondi ricevevano nominativamente l'*imperium* dal popolo, mentre i primi erano scelti dal popolo.

⁸⁸ Innovando rispetto al principio, sia pure non inderogabile, della non rielegibilità immediata ad una stessa magistratura; sul punto v. *Considerazioni* cit. 583 ss.

figura. Si noti infatti che viene usata -per la prima ed unica volta- la locuzione “*proconsuli creando*”⁸⁹ e, come si è visto⁹⁰, con il termine *creatio* si indicava l’insieme degli atti che determinavano l’assunzione della qualità di magistrato, a partire dalla proposta della lista dei candidati alla assemblea fino alla proclamazione dell’eletto. Se si può quindi affermare che sembra configurarsi il *proconsul* quale nuova magistratura, caratterizzata, ad es., dall’attribuzione di poteri più specifici, specie quanto ad ambiti territoriali, rispetto a quella del *consul*, si deve anche osservare che potrebbe trattarsi di una elaborazione della cultura politico-costituzionale del secolo successivo, alla quale Livio potrebbe aver attinto o dalla quale esser stato comunque influenzato.

Tornando ai passi liviani sopra richiamati (Liv. 26.2.5-6 e 26.18.3) a mio avviso tra essi non vi è contraddizione⁹¹ ma la menzione di un cambiamento nelle modalità di soluzione del delicato problema della scelta di chi dovesse comandare l’esercito in Spagna. I consoli -secondo il resoconto liviano- convocarono i comizi ed attesero che qualcuno si candidasse, ma l’aspettativa rimase insoddisfatta : il giorno della riunione i cittadini quasi disperavano che ci fosse qualcuno disposto ad assumere l’incarico⁹² e (stando alla colorita versione liviana) all’improvviso il giovane Publio Scipione pose la sua candidatura, ponendosi in modo tale da essere bene in vista: ne seguì un’immediata esplosione di consenso e, dato inizio alle votazioni, non solo tutte le centurie ma anche i singoli cittadini decretarono che il comando fosse conferito a Scipione (Liv. 26.18.7.10). Livio non fa alcuna considerazione esplicita sulla rilevanza della scelta popolare, ma la prosecuzione del racconto lascia trasparire la sen-

⁸⁹ Dal “*Vocabularium*” liviano risulta che il verbo *creo* ricorre circa 560 volte, sempre per indicare la procedura che porta alla nomina di re, magistrati ordinari e straordinari, patrizi e plebei, sacerdoti, ma solo una volta a proposito di un promagistrato, e con alcune sottolineature in caso di anomalie, come in Liv.22.8.6 per il caso di un dittatore nominato dal popolo -cosa prima mai avvenuta- ; in Liv. 22.31.9 e 10, invece, si dice che, non potendo il popolo nominare il dittatore, si ricorre, per fronteggiare l’emergenza, a creare *qui pro dictatore esset*; in Liv. 25.37.6 si richiama il grave caso di comizi militari che procedono alla *creatio* di un *dux* per l’esercito.

⁹⁰ *Appunti I*, 246.

⁹¹ Variamente spiegata in dottrina (talvolta con qualche inesattezza: ad es. BRIZZI, *Scipione* cit. 367, opta per ritenere più corretta la versione di Liv. 26.2.5 e pensa ai comizi tributi, ma si doveva trattare semmai di *concilia plebis tributa*, visto che la collaborazione era con i tribuni della plebe). M. ELSTER, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik*, Darmstadt 2003, 226 s. respinge le tesi contrarie al ruolo dei comizi centuriati; ivi anche ulteriore letteratura sul punto.

⁹²In realtà, dietro alla vicenda doveva esserci la regia del senato che, non volendosi assumere la responsabilità di “dare l’*imperium* ad un giovane non insignito fino allora d’altra magistratura curule che l’*edilità*” perché “cosa troppo difforme dalle tradizioni” preferì indurre il popolo alla nomina di Scipione e lasciargliene in tal modo la responsabilità: così DE SANCTIS, *Storia* cit. 3.2, 439 s. Sui possibili -e probabili- retroscena della narrazione liviana, v. anche SCULLARD, *Scipio* cit. 31 e, da ultimo, BRIZZI, *Scipione* cit, 368 s.

sazione della portata innovativa di quella nomina; la respiscenza che lo storico attribuisce all'assemblea (*nonne favor plus evoluisse quam ratio*) è motivata soprattutto dai timori per la giovane età del comandante e per la cattiva sorte della sua famiglia⁹³, ma l'insistenza sulle rassicurazioni attribuite a Scipione e sulle sue virtù, costituisce a mio avviso la spia di un certo imbarazzo, che si vuol superare con la fiducia sulle qualità di Scipione; Liv. 26.19.8-9 ricorda: “molte altre circostanze di questo tipo (l'opinione diffusa che Scipione fosse di stirpe divina e relativi prodigi), alcune vere, alcune inventate, avevano fatto superare il limite dell'ammirazione che si può avere per un uomo; basandosi su questi elementi i Romani affidarono ad un giovane di età ancora immatura *tantam rerum molem tantumque imperium*”. Non si deve dimenticare, peraltro, che nel senato c'erano opposte fazioni che si misuravano di continuo in ordine alle scelte di fondo e che si manifestarono anche nel prosieguo della carriera di Scipione⁹⁴.

Un'ulteriore “spia” dei timori, al contempo rimedio per fugare le preoccupazioni, può esser trovata in Liv. 26.19.10, in cui, dopo aver parlato dei rinforzi militari da mandare in Spagna, quasi per inciso, si afferma: *et M. Iunius Silanus propraetor adiutor ad res gerendas datus est* (26.19.10). Sembra qui che il senato, pur non espressamente richiamato, volendo compensare i dubbi suscitati dalla giovane età di Scipione, abbia deciso (con provvedimento autonomo?) di affiancargli un *adiutor* individuato nella persona dell'esperto⁹⁵ Giunio Silano che, in quel momento, era *propraetor*⁹⁶. Occorre, al riguardo, qualche precisazione: a mio avviso qui Livio usa forse il termine come appellativo e non per definirne i poteri; questa considerazione permetterebbe di ritenere non in contraddizione le parole attribuite a Scipione in Liv. 28.28.14 (*M. Silanus eodem iure eodem imperio mecum in provinciam missus*) che fanno considerare Silano un proconsole⁹⁷. Si deve, per converso, tener presente che l'*eodem iure eodem imperio*, è inserito nel discorso del generale ai soldati ribelli (si tratta della guarnigione sul fiume Scurone, sollevatasi a seguito delle notizie sulla malattia di Scipione) e può quindi essere un mero espediente retorico volto a fugare i timori che in caso di sua morte le truppe

⁹³ Zonara, 9.7, è in linea con il racconto liviano sia sui timori connessi alla scelta, sia sul ruolo di Silano.

⁹⁴ Sul punto v., da ultimo, BRIZZI, l.u.c. e lett. ivi cit.

⁹⁵ “Homme d'âge mur et d'expérience comme mentor auprès de Scipion” è definito nel commento a Polibio 10.6.7 dell'edizione Les belles lettres, Parigi 1990.

⁹⁶ Cfr. *supra*, in questo § nt. 71.

⁹⁷ JASHEMSKI, *Origins* 25 s.

sarebbero rimaste senza comandante; è in ogni caso probabile che il provvedimento del senato volesse attribuire a Silano poteri simili a quelli di Scipione (una sorta di *conlega minor*, visto che aveva funzione di *adiutor*).

10. Nel trattare dei comizi elettorali del 209 a. C. Livio narra della disputa in ordine alla immediata rieleggibilità di un console uscente⁹⁸ e forse questa attenzione nel richiamare il rispetto di prassi costituzionali e di leggi non è casuale, nel senso che lascia pensare che Livio, dopo aver trattato della cesura costituita dal conferimento dell'*imperium proconsulare* a Scipione, senta il bisogno di richiamare episodi in cui viene ribadito, invece, il rispetto della tradizione⁹⁹.

Livio ci informa, poi, sulla distribuzione di compiti e province e, in particolare -in 27.7.8- della proroga del comando per un anno a M. Claudio, con l'assegnazione delle stesse legioni con le quali l'anno prima aveva condotto la guerra da console. Anche l'altro ex console, M. Valerio Levino, vede prorogato il suo comando in Sicilia, insieme a L. Cincio Alimento, che era stato pretore. Per C. Calpurnio, che era stato propretore, la notizia della proroga è implicita nelle parole "*C. Calpurnius eidem praeesset provinciae exercituique*" (Liv. 27.7.10) ed è più esplicita in 27.21.6, in cui si ricorda che Calpurnio aveva avuto la *provincia* d'Etruria appunto come propretore. Anche per Sulpicio Galba -già proconsole, indicato come tale in Liv. 27.10.12- il riferimento è conciso: Liv. 27.7.15 *P. Sulpicio eadem legione eademque classe Macedoniam obtinere iusso prorogatum in annum imperium*.

Come si vede, nel 209 tutto sembra tornare alle normali procedure in materia di *prorogatio* mentre un elemento di novità è, per noi, costituito dal fatto che a Scipione e Silano è prorogato il comando in Spagna, ma non per un solo anno (come ci risulta avvenuto finora), bensì fino a quando non fossero stati revocati dal senato e Livio, 27.7.17, si limita ad osservare che nessun mutamento avviene in Spagna, se non questa indefinitezza della durata, senza che ciò gli sembri inusuale o bisognoso di spiegazioni da parte sua¹⁰⁰.

⁹⁸ In proposito si v. quanto osservato in *Considerazioni* cit. 584 ss.

⁹⁹ Da questo punto di vista si consideri anche il resoconto del conferimento dei poteri a Marcio: *supra*, § 3 e *Considerazioni* cit. 594.

¹⁰⁰ Forse perché un comando per più anni risultava nelle sue fonti già conferito a Publio Scipione.

11. Per il 208 Livio continua a trattare delle proroghe subito dopo l'attribuzione dei compiti a consoli e pretori: 27.22.4 – 6 *prorogatum in annum imperium est Q. Fulvio Flacco, ut provinciam Capuam, quae T. Quincti praetoris fuerat, cum una legione obtineret; prorogatum et T. Hostilio Tubulo est, ut pro praetore in Etruriam ad duas legiones succederet C. Calpurnio; prorogatum et L. Veturio Philoni est, ut pro praetore Galliam eandem provinciam cum isdem duabus legionibus obtineret, quibus praetor obtinisset. Quod in L. Veturio, idem et in C. Aurunculeio decretum ab senatu latumque de prorogando imperio ad populum est, qui praetor Sardiniam provinciam cum duabus legionibus obtinuerat.*

Si può qui rilevare che la specificazione del decreto del senato e della successiva delibera popolare per il solo Aurunculeio dipende, verosimilmente, dal fatto che quella provincia sarebbe spettata ad un pretore¹⁰¹ (infatti, in tale veste, l'anno prima, l'aveva governata lui stesso).

In Liv. 27.22.7 poi, stranamente, si ricorda che in favore di Scipione e Silano sono decretati, per un anno¹⁰², *suae Hispaniae suique exercitus*, mentre in 27.7.17, come abbiamo visto, il comando risultava loro attribuito “*donec a senatu revocati forent*”. In 27.22.9-10, inoltre si dà notizia, solo per inciso, della proroga del comando a Valerio Levino¹⁰³ e a P. Sulpicio¹⁰⁴, ambedue già proconsoli.

Considerazione a parte merita il caso di Terenzio Varrone¹⁰⁵: Livio, 27.24.1-9, si limita a dire che venne inviato dal senato, *cum imperio*, prima a prendere in consegna gli ostaggi aretini e poi a condurre una delle due legioni urbane per tenere sotto controllo Arezzo; data la scarsità di particolari forniti sembra di poter parlare di una sorta di missione speciale in cui viene utilizzato un ex console e proconsole per una durata verosimilmente limitata al permanere del pericolo di rivolta della città e, quindi, al di fuori della normale procedura di nomina dei promagistrati.

¹⁰¹ Così WEISSENBORN nel commento a Liv. 27.22.6, con richiamo a MOMMSEN, *Staatsrecht*, 2.203,2.

¹⁰² Il WEISSENBORN nel commento si limita ad osservare “passt nicht zu 7.17”.

¹⁰³ Senza specificazione del tipo di comando, che ricaviamo da Liv. 28.4.5 *Valerio Laevino proconsule*.

¹⁰⁴ Anche C. Calpurnio Pisone è indicato tra i promagistrati (BROUGHTON, *MRR*. 291) ma Livio, 27.22.13, si limita a dire che ricevette l'ordine di non muovere l'esercito da Arezzo fino all'arrivo del suo successore.

¹⁰⁵ Considerato promagistrato da BROUGHTON, *MRR*. 291 e *privatus propraetor* da JASHEMSKI, *Origins* 26 e 107.

12. Per l'anno 207 a.C. Livio non segue la consueta modalità di esposizione delle decisioni senatorie in ordine alle attribuzioni delle *provinciae* a magistrati e promagistrati in quanto tratta prima della lunga disputa intorno alla individuazione stessa dei candidati al consolato (Liv. 27.34.1-14) fino all'accordo sull'elezione di M. Livio e C. Claudio (34.15); passa poi a trattare dell'elezione dei pretori e vi inserisce la notizia dell'invio di C. Terenzio Varrone, come propretore, in Etruria (35.2) per tornare ad occuparsi dell'intervento del senato per superare il rancore esistente tra i consoli¹⁰⁶. Pertanto, solo a proposito dell'assegnazione ai consoli degli eserciti, torna a dare notizia di *prorogationes*: (Liv. 27.34.12-13) *relictum a consule exercitum Q. Fulvius*¹⁰⁷ *proconsul acciperet, eique in annum imperium esset*.

Gli altri promagistrati dell'anno si possono desumere, in primo luogo, dalla narrazione liviana del nuovo divampare della guerra in Spagna (Liv. 28 cap. 1-4) con la descrizione delle iniziative di Scipione e Silano, senza che lo storico senta il bisogno di far menzione del loro titolo e di ricordare il rinnovo della proroga del comando¹⁰⁸ (ripetendo la tecnica espositiva già usata a proposito degli zii di Scipione¹⁰⁹).

Per il resto, le indicazioni si ricavano da diversi contesti: per Ostilio Tubulo la carica può desumersi dalla assegnazione di compiti (ma ancora una volta senza specificazione del titolo¹¹⁰): Liv. 27.35.2 *...ut ex ea provincia C. Hostilius Tarentum ad eum exercitum iret quem T. Quinctius consul tribuerat*¹¹¹; per P. Sulpicio¹¹² disponiamo del cenno in Liv. 29.12.2 (in cui è citato solo come colui al quale succede, in Grecia, il proconsole del 206, Sempronio); per Q. Claudio di Liv. 27.43.1-2 (*quattuor Galli equites ... delati a vagis per agros pabulatoribus Romanis ad Q. Claudium propraetorem deducuntur*); infine, per Valerio Levino, di Liv. 28.4.5 (*eodem anno classis Romana cum M. Valerio Laevino proconsole ex Sicilia in Africam transmissa...*)¹¹³.

¹⁰⁶ L'intervento permise di ottenere il loro impegno ad una comunanza di intenti e di decisioni: in ogni caso il senato decise di non assegnare loro province senza distinzione di regioni, come di norma, ma furono inviati «*extremis Italiae finibus*» (Livio in Gallia e Claudio nel Bruzzio -35.10-)

¹⁰⁷ Che era stato proconsole nell'anno 208 a.C.

¹⁰⁸ Ma si v. quanto detto nel § 10.

¹⁰⁹ Cfr. *supra* § 2 e 3.

¹¹⁰ Ma, verosimilmente, propretore, visto che Tubulo era stato pretore nel 209.

¹¹¹ Cfr. pure Liv. 27.40.10-14.

¹¹² Proconsole, visto che lo era stato nel 208.

¹¹³ Il BROUGHTON, MRR. 296, colloca tra i promagistrati, sia pure dubitativamente, anche Manlio Acidino, ma Liv. 27.50.8 si limita ad accennare a *litterae ab Manlio Acidino missae*, senza alcuna specificazione del suo ruolo, probabilmente delegato del pretore urbano: cfr. WEISSENBORN, nel commento al passo.

13. Nel cap. 10 del 28° libro, Livio, come solito, espone i provvedimenti senatori susseguenti le elezioni per il 206 a.C. e così ai § 11-12 riporta che a M. Livio, console dell'anno precedente, è prorogato il comando e, al § 15, che analoga proroga per un anno si ha a favore di Q. Claudio per la *provincia* di Taranto e di C. Ostilio Tubulo per quella di Capua.

Cornelio Lentulo e Manlio Acidino rientrano nel novero dei promagistrati¹¹⁴ sulla base di Liv. 28.38.1, ma sembra da preferire la versione di Pol. 11.33.8, secondo il quale Scipione lasciò l'armata ai suoi principali collaboratori (Silano e Marcio, propretori, in quanto delegati di Scipione¹¹⁵), mentre Lentulo ed Acidino, pur nominati forse già nel 206 a.C. assunsero la funzione solo l'anno successivo¹¹⁶.

Quanto a Sulpicio Galba¹¹⁷, disponiamo del cenno di Liv. 29.12.2 (*P. Sempronius proconsul successor imperii missus Sulpicio.*) che non contiene dettagli su titolo e modalità di conferimento.

Per Scipione disponiamo di dettagliati resoconti delle iniziative in Spagna (Liv. 28.13-37) che attestano la sua posizione di comando (Liv. 28.38.1 *Haec in Hispania P. Scipionis ducto auspicioque gesta*¹¹⁸; Liv. 28.16.14 *hoc maxime modo ductu atque auspicio P. Scipionis pulsus Hispania Carthaginienses sunt*) ma nulla ci dicono su modalità e tempi del prolungamento del comando (forse già prorogato per più anni?) e il passo si conclude semplicemente con il ricordare che la cacciata dei cartaginesi avviene nel 14° anno dall'inizio della guerra e nel quinto dal ricevimento da parte di Publio della *provincia* e dell'esercito¹¹⁹.

14. Per l'anno 205 a.C. Liv. 28.45.9-11 fornisce un primo cenno delle proroghe di *imperium* deliberate dal senato contestualmente alla contrastata¹²⁰ assegnazione delle *provinciae* ai consoli: la prima *prorogatio*, peraltro, è rimessa al caso: si stabilisce infatti che sia il

¹¹⁴ BROUGHTON, *MRR*. 299.

¹¹⁵ Anche Silano, ad avviso del BROUGHTON, *MRR*. 299, aveva anche ottenuto la nomina senatoria, mentre Marcio è considerato tra i *legati* (o.c.300): in ogni caso è attestato in più luoghi che essi erano agli ordini di Scipione.

¹¹⁶ DE SANCTIS, *Storia dei romani* cit. 3.2, 491 nt. 98, cui aderisce BABINET, *L'attribution* cit. 256 e 323.

¹¹⁷ Anche lui considerato tra i promagistrati dal BROUGHTON, *MRR*. 296 e dalla JASHEMSKI, *Origins* 108.

¹¹⁸ L'espressione indica che chi aveva ricevuto un *imperium proconsulare* aveva propri *auspicia*: cfr MOMMSEN, *St.R.* cit. 1.79, 88.5.

¹¹⁹ Su alcune incongruenze della cronologia liviana, v. WEISSENBORN nt. 14 del commento a Liv. 28.16.14 e DE SANCTIS, *Storia dei romani* cit. 3.2, 624 ss.

¹²⁰ Cfr. Liv. 28.40-45.8, col dettagliato resoconto dello scontro politico tra Scipione e Q. Fabio Massimo in ordine a chi -e se si- dovesse condurre la guerra in Africa.

sorteggio tra i consoli dell'anno precedente a determinare quale dei due avrà il compito di condurre la guerra nel Bruzzio e al tempo stesso la proroga dell'*imperium* per un anno; il sorteggio favorisce Q. Cecilio Metello. Per il resto, la delibera senatoria è di carattere generale e indiretto/mediato, nel senso che stabilisce che il comando sia prorogato a tutti coloro cui saranno assegnati eserciti e province (*et ceteris praeter consules praetoresque, qui exercitibus provincisque praefuturi erant, prorogata imperia*). Non è però da escludere che si tratti, piuttosto che di un mutamento della prassi senatoria, di un espediente espositivo dello storico, teso ad evitare l'abituale ripetizione dell'elenco dei magistrati prorogati, tanto più che è difficile ipotizzare che non vi sia comunque stata una delibera senatoria di attribuzione dei comandi¹²¹; potrebbe ipotizzarsi anche che il senato abbia proposto all'assemblea popolare un conferimento di proroghe "in bianco" o a carattere generale, da combinare appunto con la successiva attribuzione nominativa dei comandi, ottenendo così una semplificazione delle procedure. In ogni caso, della *prorogatio* a T. Quinzio ed a C. Ostilio Tubulo siamo informati dal rinvio fatto in Liv. 29.13.6 (ove si menziona la proroga dell'anno successivo "*sicut priore anno*"); di quella a L. Salinatore, da 28.46.13; di quella per Cornelio Lentulo e M. Acidino, come proconsoli, da 29.13.7, anche qui come rinvio, parlando dell'anno 204 a.C. e per di più con la specificazione che la proroga era stata proposta *ad populum*¹²²; per Sempronio Tuditano il rinvio è in Liv. 29.11.10, ove si ricorda che è eletto console (per il 204 a.C.) mentre era assegnatario della *provincia Graecia*¹²³.

15. Per il 204 a.C. Livio, 29.13, torna alla modalità espositiva più ricorrente del quadro di magistrati e promagistrati e, in 13.3, comincia col riferire che a P. Scipione è prorogato per un anno l'*imperium*, con la stessa flotta ed esercito che già aveva, e che la stessa proroga è disposta per P. Licinio (proconsole, come specificato in Liv. 29.36.6) con il compito di occupare con due legioni il Bruzzio¹²⁴. In 29.13.4-7 Livio prosegue l'elenco dei bene-

¹²¹ Del resto, esposizione analoga ricorre anche in Liv. 30.27.9.

¹²² Sul punto v. *infra* § 15.

¹²³ V. Levino e Q. Plemio, pur inseriti dal BROUGHTON, *MRR*. 303 e da JASHEMSKI, *Origins* 109, anche tra i promagistrati, sono da considerare solo *legati*.

¹²⁴ Sul finire di 13.3 Livio precisa peraltro che la durata del compito di Licinio è "*quoad ... consuli e re publica visum esset*", il che non deve sorprendere dato che il console Sempronio era assegnatario della provincia del Bruzzio e che il potere del magistrato era, nell'ambito della stessa provincia, superiore a quello del promagistrato.

ficiari di proroghe: M. Livio Salinatore (proconsole), Sp. Lucrezio, Cn. Ottavio, T. Quinzio, C. Ostilio (propretori); per tutti è specificata la durata *-in annum-*, ma non la modalità né la fonte della proroga.

Per quanto riguarda, invece, il governo della Spagna, Livio -29.13.7- precisa “*quos in eam provinciam duos proconsules mitti placeret, latum ad populum est. Omnes tribus eosdem, L. Corneliū Lentulum et L. Manlium Acidinum, pro consulibus, sicut priore anno tenuissent, obtinere eas provincias iusserunt*”. Sembrerebbe, pertanto, che il primo gruppo di nomine avvenga per esclusiva decisione del senato¹²⁵, mentre per la Spagna¹²⁶ lo stesso senato delibera che si debbano mandare *duos proconsules*, ma ne rimette la scelta *ad populum*. La ragione di questa procedura va ricercata nel fatto che si decide non di prolungare il comando ad un magistrato, ma di inviare qualcuno “in luogo di un console”; più ancora, probabilmente, dovette incidere l'intento di rispettare, e consolidare, il precedente costituito proprio dal conferimento del titolo e dei poteri di proconsole a P. Scipione¹²⁷, così da far considerare tale precedente non un'eccezione, uno “strappo”, ad una prassi costituzionale, ma un ulteriore adattamento di quella prassi per esigenze di particolare rilevanza, visto il ruolo strategico rivestito dalla provincia spagnola nel radicale cambiamento delle sorti della guerra contro Annibale¹²⁸. Resta qualche dubbio su quale assemblea popolare fu chiamata ad esprimersi, dato che Livio, dopo aver affermato “*latum ad populum est*” (che porterebbe ad escludere i concili della plebe)¹²⁹ prosegue con “*omnes tribus iusserunt*” che fa pensare ai comizi tributi, ma si attaglia anche ai concili della plebe¹³⁰.

16. La lista dei magistrati prorogati nel 203 a.C. si può desumere da: Liv. 30.1.3-10, nell'ambito del provvedimento di distribuzione delle *provinciae* ai consoli, nel quale sono menzionati, per inciso, P. Sempronio (“*-ei quoque enim proconsuli imperium in annum prorogaba-*

¹²⁵ Così anche WEISSENBORN, nel commento a Liv.29.13.7.

¹²⁶ L'espressione “*de Hispaniae imperio*” di Liv. 29.13.7 è analoga a quella di Liv. 26.2.5, su cui v. *supra* § 9.

¹²⁷ Precedente che, verosimilmente, era stato rispettato anche l'anno prima, per il quale, come abbiamo visto, non disponiamo di esplicito riferimento, ma l'espressione “*sicut priore anno tenuissent*” lo lascia supporre.

¹²⁸ Va rilevato inoltre che, anche in questo caso, si tratta verosimilmente di un'elezione e non della proposta di nomi da parte del senato con conforme delibera dell'assemblea popolare e che dei due prescelti, l'uno - Lentulo- non era stato magistrato e l'altro -Acidino- era stato pretore urbano.

¹²⁹ Ma potrebbe trattarsi anche di una imprecisione di Livio: cfr. *Appunti*, 2.441.

¹³⁰ Con un mutamento rispetto al precedente di Scipione per il quale erano stati coinvolti i comizi centuriati, ma anche in Liv. 30.41.4 è menzionato l'intervento dei concili plebei.

tur- 1.3); M. Cornelio (*novo consuli tradere exercitum iussus, ipse prorogato imperio Galliam provinciam obtinere* -1.7-) ; Sp. Lucrezio (già propretore in Spagna, *prorogatum imperium, ut Genuam oppidum a Magone Poeno dirutum exaedificaret* -1.10-). Chiude il § 10 la menzione della proroga a Scipione, che è concessa (sempre nel quadro delle decisioni senatorie) “*non temporis sed rei gerendae fine, donec debellatum in Africa foret*”, con una deroga alla prassi della durata prestabilita che non è priva di precedenti e che, verosimilmente, rispondeva alle esigenze di dare stabilità e certezza all’impresa di Scipione¹³¹.

In Liv. 30.2.3-5 è attribuita al decreto del senato la proroga del comando a M. Pomponio, pretore nel 204 a.C., destinato alla flotta a protezione della Sicilia e a Cn. Ottavio¹³² con lo stesso potere e numero di navi (40) a proteggere la Sardegna, mentre a M. Marcio, ugualmente pretore nell’anno precedente, è affidata la difesa delle coste dell’Italia. In 30.2.7, poi, si ha una inusuale formulazione¹³³ di proroga del potere: *Hispaniae*¹³⁴ *cum exercitibus imperioque veteribus imperatoribus, L. Lentulo et L. Manlio Acidino, decretae* : qui potrebbe destare qualche dubbio il mancato coinvolgimento dei comizi, che può esser fugato dalla considerazione che si trattava di una ulteriore conferma dei proconsoli che erano stati designati dai comizi l’anno precedente¹³⁵.

17. Nel 202 a.C. si ha ancora un rilevante numero di proroghe: cominciamo col considerare la posizione di Scipione; abbiamo appena visto che nel 203 a.C. gli era stato prorogato il comando “*donec debellatum in Africa foret*” ma questo sembra esser messo in discussione, infatti Livio (30.27.1-5), senza fornire motivazioni, riferisce che all’inizio dell’anno i consoli eletti relazionarono in senato sulla situazione delle province, e -desiderando ambe-

¹³¹ Sussistevano infatti tensioni politiche che continuavano a metterla in discussione (cfr. infra, § 17) e si erano manifestate in occasione dell’assegnazione della provincia Sicilia nel 205 a.C., quando Scipione fu eletto console: sul punto v., da ultimo, BRIZZI, *Scipione* cit. 140 ss.

¹³² Definito da Livio *praetor prioris anni*, ma -come rilevato dal WEISSENBORN- si tratta di una inesattezza, perché risulta dallo stesso Liv. 28.38.11 che era stato pretore nel 205 e propretore nel 204 (Liv. 29.13.5).

¹³³ Che riguarda, in verità, in diversa misura (mancanza del titolo e della durata) tutti i casi di questo cap.2 e che si può attribuire ad esigenze stilistiche, non inficianti la sostanza, visto che si tratta di prassi largamente consolidate.

¹³⁴ E’ da rilevare che qui, a differenza da Liv. 29.13.7, la provincia è menzionata al plurale, forse per indicare la Spagna citeriore ed ulteriore: così nel commento dello Scandola nell’ed. Milano 1986 della Storia di Roma di T. Livio; cfr. pure DE SANCTIS, *Storia dei romani* cit. 4.1, 492.

¹³⁵ Il BROUGHTON, MRR. 312 s., menziona tra i promagistrati, e al contempo tra i legati L. Bebio che però, stando anche a Pol.15.4.1, sembra da dover considerare solo un legato.

due l’Africa- chiesero che si decidesse mediante sorteggio, ma il senato, evidentemente diviso¹³⁶, preferì prima imporre ai consoli di trattare la questione con i tribuni della plebe, perché -se lo ritenevano opportuno- chiedessero al popolo chi dovesse “*bellum gerere*” in Africa e “*omnes tribus P. Scipionem esse iusserunt*”¹³⁷. Ciononostante, visto che il senato aveva comunque deliberato che vi fosse il richiesto sorteggio fra i consoli¹³⁸, questo fu effettuato e risultò a favore di T. Claudio “*ut quinquaginta navium classem. omnes quinquiremes, in Africam traiceret parique imperio cum P. Scipione imperatore esset*”.

A ben vedere, sembra dunque che i consoli (e le *partes* che li sostenevano) non volessero –né, verosimilmente, potessero- tanto mettere in discussione la *prorogatio* di Scipione *donec debellatum foret*, quanto stabilire a chi dovesse spettare il comando supremo, perché se la provincia Africa fosse stata assegnata ad un console, ciò avrebbe anche consentito la direzione delle operazioni militari, dato che il potere consolare, nell’ambito di una stessa provincia, era da considerare superiore a quello di un proconsole¹³⁹. Ma l’intervento della deliberazione popolare, che assegnò invece a Scipione la conduzione della guerra, sconvolse i piani dei consoli, tanto che pur avendo Claudio ricevuto la provincia Africa, si vide però riconosciuto un *imperium* specificatamente solo pari a quello di Scipione ma (il che contava di più) senza assegnazione di un esercito, bensì solo della flotta, tanto che in realtà non si recò nemmeno in Africa¹⁴⁰. In conclusione, si può affermare che nel 202 Scipione non riceve una nuova proroga ma l’assegnazione del potere, in pratica esclusivo, di condurre la guerra in Africa.

Nel resoconto liviano è poi menzionata, per inciso, la proroga del comando proconsolare in Etruria a C. Servilio (Liv. 30.27.6), proroga che presenta la particolarità, al momento dell’assegnazione, di essere eventuale: infatti appare subordinata alla condizione “*si consulem manere ad urbem senatui placuisset*”¹⁴¹, anche se poi divenne effettivamente operativa perché il console fu trattenuto a Roma (Liv. 30.38.6).

¹³⁶ Cfr. *supra*, nt. 121.

¹³⁷ Esprime dubbi al riguardo -di fatto e di diritto- peraltro non motivati e sormontabili, DE SANCTIS, *Storia dei romani* cit. 3.2, 530 nt.157.

¹³⁸ Forse confidando in un diverso risultato della consultazione popolare?

¹³⁹ Cfr. Liv. 26.9.10.

¹⁴⁰ Il senato, del resto, visto il positivo risultato delle operazioni militari, non poté fare a meno di stabilire che le condizioni di pace dovessero esser trattate da Scipione, piuttosto che dal console.

¹⁴¹ Dato che l’Etruria era stata assegnata, appunto, al console M. Servilio.

Nell'ambito dell'affidamento delle funzioni ai pretori eletti, (in Liv. 30.27.8) si ricorda -ancora una volta per inciso- che Villio Tappulo fu incaricato, come propretore, di difendere le coste della Sicilia.

Per le altre *prorogationes*, Livio sceglie, di nuovo, di evitare l'elencazione, affermando a chiusura delle attribuzioni ai pretori (27.9) "*ceteris ita, ubi quisque obtinebant provincias exercitusque, prorogata imperia*". Per ricostruire la lista dobbiamo ricorrere ai riferimenti indiretti: così la conferma dei proconsoli del 203 a.C. in Spagna (Lucio Cornelio Lentulo e L. Manlio Acidino) ci è attestata da Liv. 30.41.4-5; quella del propretore Publio Cornelio Lentulo in Sardegna da Liv. 30.36.2-4 e 41.2. Da Liv. 30.41.7 sembrerebbe Cn. Ottavio, come propretore¹⁴², sarebbe stato al comando della flotta in Sicilia, ma l'inciso¹⁴³ non ha alcun precedente, mentre in Liv. 30.36.3 risulta che, in questo anno Ottavio era alle dipendenze di Scipione, che gli ordina di condurre per terra le legioni a Cartagine.¹⁴⁴

18. Nel 201 a.C. si ripropongono le tensioni tra i consoli eletti, di tipo analogo a quelle dell'anno precedente¹⁴⁵: infatti "*Cn. Lentulus consul cupiditate flagrabat provinciae Africae*" (Liv. 30.40.7), seguendo le orme di Tiberio Claudio (console dell'anno precedente). E di nuovo i tribuni della plebe fecero sentire il loro peso (40.9) ed il senato deliberò "*latum ad populum esse cuius vellent imperium in Africa esse; omnes quinque et triginta tribus P. Scipioni id imperium decrevisse*" (40.10). Si noti che era così riproposta e parzialmente risolta la questione politica di chi dovesse avere il comando supremo in Africa senza che fosse, al momento, messa in discussione la proroga del comando a Scipione. Ma i contrasti politici non erano, in realtà, superati (40.11 *multis contentionibus et in senatu et ad populum acta res postremo eo deducta est*) fino al raggiungimento del compromesso per cui fu lasciata al senato la decisione di stabilire mediante sorteggio l'assegnazione ai consoli delle due province (l'Italia da un lato e, dall'altro, una flotta di cinquanta navi che navigasse in Sicilia, pronta a passare in Africa, se non si fosse raggiunta la pace con Cartagine. Il senato stabilì anche che il console a capo

¹⁴² Così BROUGHTON, MRR. 317 (con un errato riferimento a Liv. 30.27.9) e JASHEMSKI, *Origins* 111.

¹⁴³ Come fa notare il WEISSENBORN nel commento al passo.

¹⁴⁴ Il BROUGHTON, MRR. 317 (ma non la JASHEMSKI) include tra i promagistrati anche Spurio Lucrezio, per il quale però non vi sono riscontri in Liv. 30.27.9, e lo stesso vale per Pomponio Mato, pur indicato dubitativamente.

¹⁴⁵ Sul punto v., da ultimo, BRIZZI, *Scipione* cit. 217 ss.

della flotta avrebbe dovuto condurre la guerra per mare e Scipione per terra “*eodem quo adhuc iure imperii*” (Liv. 30.40.13).

Nonostante queste precisazioni, Livio (30.41.1), aprendo la lista delle proroghe dei comandi, sente il bisogno di sottolineare “*P. Scipioni cum exercitibus, quos haberet, in provincia Africa prorogatum imperium*”, il che può apparire superfluo, ma in realtà la riaffermazione della *prorogatio* (pur senza la specificazione del termine, il che però non costituisce ormai una novità) potrebbe esser dovuta al fatto che la precedente era stata deliberata “*donec debellatum in Africa foret*”¹⁴⁶, e la guerra era ormai finita¹⁴⁷. La conferma della proroga, del resto, consente (nonostante l’opposizione del console Cn. Lentulo alla propensione alla pace emersa in senato, e grazie all’intervento dei tribuni della plebe¹⁴⁸) a Scipione di esser investito anche del potere di condurre le trattative di pace e, poi, di stipularla formalmente¹⁴⁹.

Liv. 30.41.1 prosegue con le attribuzioni dei compiti ai magistrati e, in 41.3, riferisce della proroga dell’*imperium* a M. Servilio -console dell’anno precedente- in Etruria. Passa poi alla delibera senatoria che predispone la riorganizzazione dei comandi in Spagna (41.5), rimettendo ai consoli il compito di trattare con i tribuni “*ut, si iis videretur, plebem rogarent cui iuberent in Hispania imperium esse: is...*”¹⁵⁰. Il nuovo proconsole doveva ridurre i due eserciti stanziati in Spagna ad una legione e, in attesa della realizzazione del nuovo assetto, il senato implicitamente conferma i due proconsoli dell’anno precedente, L. Cornelio Lentulo e L.M. Acidino nel momento in cui affida loro il compito di ricondurre in Italia “*veteres milites*” (41.5)¹⁵¹.

E’ poi usata una formula inusuale per disporre la *prorogatio* di un *propraetor*: in Liv. 30.41.7, si afferma infatti che, se Scipione vorrà affidare il comando della flotta di quaranta

¹⁴⁶ Come abbiamo visto nel § 16.

¹⁴⁷ *Debellare* significa condurre la guerra a fine (con un combattimento, in questo caso quello di Zama) a prescindere dalla stipula della pace: per Livio, in particolare, cfr. ad es. 26.21.4, 29.32.3, 30.8.1.

¹⁴⁸ Sul punto v., da ultimo, BRIZZI, *Scipione* cit. 218 s.

¹⁴⁹ Liv. 30.43.1-4; 30.43.9.

¹⁵⁰ Si stabiliva così che in luogo dei due proconsoli, vista la fine della guerra in Africa, vi fosse un solo proconsole; ed è forse per questa rilevante decisione, oltre che per il ruolo strategico svolto dalla provincia, e per la prassi fin lì seguita, che si rimette la scelta ai comizi tributi (così anche WEISSENBORN, nel commento a Liv. 30.41.4) i quali, dopo aver eletto per il 200 a.C. - a quanto sembra - C. Cetego, torneranno a scegliere due proconsoli, come si vedrà nel § 20. Sulle vicende della Spagna si v. DE SANCTIS, *Storia dei romani* cit. 4.1, 428 ss.

¹⁵¹ Il ritorno si realizzerà, per Lentulo, nel 200 (Liv. 31.20.1) e, per Manlio, nel 199 (32.7.4), pertanto non si può (con BROUGHTON, *MRR*. 320) considerare C. Cetego tra i promagistrati dell’anno, tanto più che Liv. 31.49.7 afferma espressamente che Cetego *eodem anno* (200 a.C.) ...*Hispania obtinebat*.

navi -di cui era già assegnatario- a Cn. Ottavio, che già ne era stato comandante, allora “*Octavio pro praetore in eum annum imperium esset*”¹⁵².

Infine, in Liv. 31.3.2-3, M. Valerio Levino è qualificato propretore, ma è da rilevare che, in realtà, il console Publio Elio era stato autorizzato dal senato ad inviare, dotandolo di *imperium*, chi gli sembrasse opportuno per trasferire in Macedonia la flotta ricondotta dalla Sicilia da Cn. Ottavio, e il console scelse appunto il propretore Levino che, pertanto, sembra ricevere titolo ed incarico dal console e dovrebbe quindi esser annoverato tra i *legati*¹⁵³.

19. Anche per il 200 a.C. Livio non fornisce una lista, nemmeno parziale, delle *prorogationes* e non ne tratta, per così dire, organicamente¹⁵⁴, ma disponiamo di riferimenti indiretti, tranne che per Valerio Faltono, il cui incarico è menzionato dopo la distribuzione da parte del senato degli eserciti consolari e pretorî: Liv. 31.8.9 *M. Valerio Faltoni, qui praetor priore anno Campaniam provinciam habuerat, prorogatum in annum imperium est, uti propraetor in Sardiniam traiceret*.

La notizia relativa al proconsole per la Spagna è inserita invece solo nel cap. 49.7 del libro 31, (con le parole *Eodem anno C. Cornelius Cethegus, qui proconsul Hispaniam obtinebat, magnum hostium exercitum in agro Sedetano fudit*) mentre della scelta senatoria di far nominare dai comizi un solo proconsole siamo informati da Liv. 30.41.4-5¹⁵⁵.

E' inoltre da notare che in questo anno si hanno contemporaneamente tre proconsoli per la Spagna, con compiti distinti: oltre a Cetego, proconsole ‘ordinario’, per così dire, cioè verosimilmente con il compito di amministrare la provincia e capo dell'unica legione lì prevista, infatti, sono da considerare tuttora in carica sia L. Cornelio Lentulo¹⁵⁶ che Manlio Acidino, cui, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, era stato affidato invece lo specifico compito di ricondurre in Italia *veteres milites*.¹⁵⁷

¹⁵² V. anche quanto osservato nel § 17 nt. 142 e si noti che Scipione si limitò ad ordinarli di condurre la flotta in Sicilia e di consegnarla al console Cn. Cornelio (Liv. 30.44.13).

¹⁵³ Il BROUGHTON, MRR. 340, indica, dubitativamente, come promagistrato T. Aurelio Cotta, per il quale si dispone, però, solo di un'iscrizione che lo definisce “*praetor iterum*”.

¹⁵⁴ Nel senso che, diversamente dalla prassi per lo più seguita, non riserva all'argomento uno spazio apposito nel resoconto delle delibere senatorie in ordine alle diverse cariche magistratuali.

¹⁵⁵ *Supra* § 18.

¹⁵⁶ Almeno fino al suo ritorno, avvenuto nel corso dell'anno.

¹⁵⁷ Il BROUGHTON, MRR. 324 (ma non la Jashemski) inserisce tra i promagistrati anche Cn. Cornelio Lentulo e M. Valerio Levino, ma gli indizi sembrano troppo labili.

20. Per il 199 a.C. Livio torna, almeno in parte, a trattare delle proroghe secondo le modalità ricorrenti: in 32.1.6-7, dopo aver riferito dell'attribuzione di province ed eserciti, afferma che ai pretori dell'anno precedente è prorogato il comando: C. Sergio Plauto, che era stato pretore urbano, si vede affidato lo speciale compito di procedere all'assegnazione di terreni ai soldati che “*in Hispania, Sicilia, Sardinia stipendia per multos annos fecissent*”¹⁵⁸; Q. Minucio Rufo ha invece il compito di portare a termine l'indagine sulle congiure nel Bruz-zio (che aveva condotto da pretore “*fide curaque*”), mandasse a giustiziare a Locri i colpevoli di sacrilegio da lui scoperti e ricollocasse nel santuario di Proserpina quanto era stato rubato.

La proroga a P. Sulpicio, console cui nell'anno precedente era toccata la Macedonia, è invece ricordata -come semplice attributo- in 32.1.12 (*a P. Sulpicio proconsole ex Macedonia litterae oblatae*) nell'ambito del racconto dei prodigi verificatisi nell'anno (1.10-14).

Del governo della Spagna Livio fornisce invece indicazioni nel trattare delle elezioni dell'anno, in particolare con riguardo ai problemi posti dall'elezione degli edili curuli. Stando a Liv. 31.50.6-10, il senato sollecitò due interventi dei tribuni della plebe: uno per l'esonero di Flacco dall'obbligo di giurare fedeltà alle leggi al quale non poteva adempiere perché era flamine di Giove; l'altro per permettere a Gaio Cornelio Cetego¹⁵⁹ di tornare per esercitare la nuova magistratura.

Il resoconto relativo a questo secondo plebiscito lascia però perplessi, da un lato per la carenza e, dall'altro, per la contraddittorietà delle informazioni. Occorre infatti ricordare che, come abbiamo visto, secondo Liv. 30.41.4, il senato, nel 200 a.C. aveva deliberato di riorganizzare l'amministrazione della provincia, prevedendo un unico detentore di *imperium*, che doveva essere eletto dai concili della plebe; questi avrebbe poi dovuto ridurre i due eserciti ad una legione. Ciononostante in Liv. 31.50.10 si parla di una *rogatio* avente ad oggetto “*quos duos in Hispaniam ad exercitus ire inberent*” : per spiegare questa diversa impostazione si può supporre che vi sia stata una delibera senatoria -non riportata da Livio- che torna a prevedere due comandanti e stabilizza la divisione della Spagna in due province,

¹⁵⁸ Si tratta qui di estendere la distribuzione predisposta l'anno precedente per le truppe di Scipione: cfr. Liv. 31.49.5.

¹⁵⁹ Che, come abbiamo visto, era stato eletto proconsole unico in Spagna.

l'Ulteriore e la Citeriore¹⁶⁰. Inoltre, Livio, in 31.50.10-11, afferma che l'invio dei due proconsoli serviva a permettere non solo a Cetego di venire ad esercitare l'edilità curule, ma anche a Manlio Acidino¹⁶¹ di tornare dalla provincia *multos post annos*, questa ultima motivazione contrasta, però, con quanto detto in 30.41.5, e cioè che il senato aveva già deliberato che questi dovesse rientrare in Italia con i veterani¹⁶². Al termine del § 50 Livio riporta infine il risultato della deliberazione popolare: “*plebes Cn. Cornelio Lentulo et L. Stertinio*¹⁶³ *pro consulibus imperium esse in Hispania iussit*” ed incorre nell'errore di indicare C. Lentulo invece di Cn. Cornelio Blasio¹⁶⁴.

21. Per il 198 a.C. abbiamo indicazioni sulle promagistrature inserite nell'ambito delle disposizioni senatorie di inizio anno solo per quanto riguarda L. Lentulo: Liv. 32.8.3 *L. Lentulo, prioris anni consuli, prorogatum imperium vetitusque aut ipse provincia decedere prius aut veterem deducere exercitum, quam cum legionibus novis consul venisset*. Questa *prorogatio* presenta alcuni aspetti anomali¹⁶⁵, perché non è chiaro il ruolo, affidato a Lentulo, visto che gli è solo vietato di lasciare la provincia (ma quale?¹⁶⁶) e pertanto da questa fattispecie non possono ricavarsi utili indicazioni.

Per gli altri promagistrati disponiamo soltanto di riferimenti che si limitano ad attestare la loro permanenza in carica (senza nulla dirci sulle modalità); così avviene per Cn. Cornelio Blasio e Lucio Stertinio, secondo Liv.32.27.1-4; del primo, a proposito del suo ingresso a Roma dopo aver ottenuto dal senato di celebrare l'*ovatio*, si ricorda: *ante C. Sempronium Tuditanum citeriorem Hispaniam obtinuerat*; del secondo, a proposito del suo conferimento

¹⁶⁰ Come risulta da Liv. 32.28.2 e 33.27.1-4.

¹⁶¹ Che è collocato tra i promagistrati dell'anno dal BROUGHTON, *MRR*. 328, e per il quale, come si è visto, può supporre che la proroga sia implicita -o collocata- nello stesso provvedimento con cui gli era affidato il compito di riportare in Italia i veterani.

¹⁶² Cfr. supra § 18.

¹⁶³ Ambedue i prescelti non avevano ancora rivestito magistrature *cum imperio*: si noti che, in questo caso (come rilevato da NICOSIA, *Lineamenti* cit. 220), sono chiamati ad esprimersi i concili della plebe.

¹⁶⁴ Che risulta da Liv. 33.27.1; cfr. BROUGHTON, *MRR*. 328 s.

¹⁶⁵ Dovuti alla scarsa chiarezza del passo, in cui manca la specificazione dell'esercito attribuito al proconsole.

¹⁶⁶ Secondo il BROUGHTON, *MRR*. 331 si tratterebbe della Gallia, ma Lentulo da console aveva avuto l'Italia e, pur essendosi recato in Gallia per rimediare alla sconfitta del pretore Bebio, era tornato a Roma senza aver compiuto nulla di notevole per tenere i comizi (Liv. 32.7.7-8); sembrerebbe pertanto più plausibile l'indicazione della JASHEMSKI, *Origins* 112, secondo la quale sarebbe l'Italia; a ragione, nel commento al passo, il WEISSENBORN osserva anche che non è nemmeno chiaro se Lentulo aveva condotto in Gallia un esercito a lui affidato.

all'erario di 5.000 libbre d'argento -senza neppure aver tentato di chiedere il trionfo- si fa cenno alla sua provenienza "*ex ulteriore Hispania*"¹⁶⁷.

22. Considerazioni conclusive.

L'esame, fin qui condotto, della casistica relativa al secondo periodo della *prorogatio imperii* consente di analizzare ora i dati nel loro complesso e di valutare costanti e novità nell'impiego dell'istituto introdotto nella 'prassi costituzionale' per esigenze di carattere militare circa un secolo prima dell'inizio del periodo qui esaminato.

Nell'arco di un ventennio, che rappresenta un momento cruciale nella storia di Roma, e nell'ambito di una guerra combattuta su più fronti, distanti fra loro, emerge in primo luogo il dilatarsi del fenomeno dal punto di vista quantitativo: il ricorso alla promagistratura¹⁶⁸, si verifica 126 volte in venti anni consecutivi¹⁶⁹ (con una media di sei promagistrati all'anno e ripetute 'punte' di nove); riguarda 45 persone diverse che -avendo in più casi rivestito più volte la stessa, o anche diversa, carica- permettono di distinguere 75 casi di affidamento di poteri da proconsole (a 25 persone diverse) e 51 da propretore (a 24 persone diverse).

Seguendo un ordine cronologico, mi soffermerò sulle 'novità', o per lo meno su quelle che appaiono tali ai nostri occhi e sono variamente definite dagli studiosi: mi limiterò, peraltro, a quelle che risultano sufficientemente sicure dalle fonti. Faccio un'eccezione per il caso di Gneo Cornelio Scipione per il quale -come si è visto¹⁷⁰- la Jashemski ha coniato la definizione di *privatus cum imperio* (mentre altri autori¹⁷¹ preferiscono parlare di *imperium extra ordinem*): Scipione ottenne i poteri proconsolari quanto meno dal 217 a.C. ma, a prescindere

¹⁶⁷ Il BROUGHTON, MRR.331 (ma non la Jashemski) annovera tra i promagistrati anche Villio Tappulo, console del 199, sulla base della considerazione che il suo successore nella provincia (il console T. Q. Flaminio) sarebbe arrivato ad anno inoltrato. E' però da osservare che in Liv. 32.9.8 abbiamo solo un brevissimo cenno (*inde Villio dimisso paucos moratus dies...*) che non ci permette di sapere se vi era stata o meno una *prorogatio* da parte del senato, come, invece, ci è riferito, ad es. da Liv. 32.28.9 per un caso analogo: *T. Quinctio prorogarunt imperium, donec successor ex senatusconsulto venisset*.

¹⁶⁸ Sempre nel senso specificato nei rinvii indicati *supra*, in nt. 3.

¹⁶⁹ Si noti che, nel periodo precedente, c'erano stati solo tredici promagistrati in undici anni diversi, nell'arco di oltre un secolo.

¹⁷⁰ *Supra* § 1.

¹⁷¹ Mi limito qui a rinviare ad un autore molto risalente, come il SIGONIUS, *De antiquo iure civium romanorum libri duo*, Venetiis 1563, p.156 (il quale, peraltro, considera *extra ordinem* tanto il potere conferito ai magistrati usciti di carica, quanto quello conferito a *privati*), ed ora KLOFT, *Prorogation*, cit. 18 ss. e lett. *ivi* cit.

dalla constatazione che le fonti sono avare di particolari sulle modalità di conferimento, desidero puntualizzare che di questa terminologia non c'è alcun bisogno, sol che si accetti la definizione già data da Nicosia¹⁷², e che si tenga conto che gli storici antichi non ne hanno avvertito l'esigenza e non se ne trova traccia nelle opere pervenuteci¹⁷³; al riguardo, per spiegare l'assenza di rilievi o spiegazioni (in particolare da parte di Livio, di solito attento a segnalare i fenomeni istituzionali) si può solo ipotizzare¹⁷⁴ che, essendo stato Gneo console nel 222, l'attribuire l'*imperium* con una *prorogatio* a chi era già stato detentore di *imperium*, sia pure a distanza di tempo, non doveva apparire una rottura della prassi costituzionale più di quanto lo fosse l'attribuirlo ad un magistrato che stava per uscire di carica e tornare ad essere un *privatus*. Del resto, un provvedimento di generale conferimento dell'*imperium* a tutti gli ex magistrati *cum imperio* "*donec recessisset a muris hostis*", vi sarebbe stato di lì a poco, nel 211 a.C., sia pure in un momento di particolare gravità (la minacciosa vicinanza di Annibale che era giunto fino al tempio di Ercole), ma a quanto risulta senza suscitare problemi o riserve: cfr. Liv.26.10.9.

Discorso diverso deve esser fatto per quanto riguarda Publio Cornelio Scipione Africano che è indicato come il primo sicuro caso di affidamento dell'*imperium proconsulare* ad un *privatus*¹⁷⁵, ma sul punto basta rinviare a quanto esposto nel § 9.

Passando ora alle modalità di conferimento della *prorogatio*, si può osservare che non sembrerebbero esserci novità rispetto al primo periodo: Livio (come noto, l'unica fonte che ci fornisce dettagli attendibili), infatti, nel parlarci dei primi casi occorsi durante la seconda guerra punica, non avverte la necessità di scendere in particolari, e peraltro è verosimile che avesse adottato questo criterio già nella prima fase, a partire da quando il ricorso a questo strumento divenne piuttosto frequente¹⁷⁶ (anche se questa è una mera congettura, data la perdita della seconda deca della Storia liviana).

¹⁷² *Lineamenti* cit. 219.

¹⁷³ L'unica traccia, per quanto mi risulta, è data dai *Fasti Triumphales*, p. 102 (ed. A. Degrassi) 196 a.C.: *Cn. Cornelius Blasio...quod Hispaniam Citeriorem extra ordinem obtinuerat permissum est, ovans de Celtibereis...*

¹⁷⁴ Come detto *supra* § 1.

¹⁷⁵ Così già C. SIGONIUS, *De antiquo iure civium romanorum libri duo*, Venetiis 1569, 158 e I. ROSINUS, *Antiquitatum romanorum* (p. 74 dell'ediz. del Dempster, Genève 1609); DE SANCTIS, *Storia* cit. 3.2, 440 -e lett. ivi cit.- ; NICOSIA, *Lineamenti* 220; mentre il BABINET, *L'attribution* cit. 246 ss. parla di attribuzione straordinaria dell'*imperium* a semplici privati.

¹⁷⁶ Rinvio a quanto osservato in *Considerazioni* cit. 591 ss.

Per Publio Cornelio Scipione, nel 217 a.C., infatti, si limita a riferire: “*P. Scipio in provinciam venit, prorogato post consulatum imperio ab senatu missus*” e sembra di poter ritenere che la proroga sia attribuita al solo senato, nonostante che questo caso presenti la particolarità costituita dal fatto che Scipione era stato console cinque anni prima e quindi non era un magistrato che stava per uscire -o appena uscito- di carica (come ci risulta esser sempre avvenuto fino ad allora), ma Livio non sembra avvertire alcun imbarazzo al riguardo (anche se quella che a noi appare un’omissione potrebbe non esser tale o dipendere da esigenze espositive).

Anche per il 216 a.C. la notizia della proroga ai consoli dell’anno precedente è data in forma molto concisa: “*consulibus in annum prorogatum imperium*” ed anche la novità costituita dal primo sicuro caso di proroga ad ex pretori, passa sotto silenzio ed è ricavabile dal fatto che C. Mammula e Otacilio Crasso sono menzionati con il titolo di propretori, senza alcun cenno a chi l’avesse conferito. E’ da rilevare, peraltro, che lo stesso Livio, in 26.2.1, nel riferire la stroncatura dell’abuso del titolo di *propraetor*, fa risaltare che anche per questo tipo di proroga occorreva lo *iussus populi* e l’*auctoritas patrum* (ma resta da vedere se alle affermazioni di principio seguisse sempre l’attuazione pratica, dato che innegabilmente da questo punto di vista, non disponiamo di informazioni e possiamo solo ipotizzare che, per snellire il procedimento di attribuzione dei poteri, di anno in anno si proponesse ai concili della plebe l’elenco delle proroghe decise dal senato¹⁷⁷: ma abbiamo anche visto che, per talune fattispecie al di fuori della routine, risultano coinvolti i comizi centuriati e, in altre circostanze, lo saranno i comizi tributi).

Nel 215 a.C. non abbiamo, ugualmente, specificazioni in ordine all’organo che attribuisce le proroghe. Per il 214 Livio menziona una delibera di proroga a carattere generale (non necessariamente una mera variazione stilistico-espositiva dello storico) che menziona il solo senato: “*prorogatum deinde imperium omnibus, qui ad exercitus erant iussique in provinciis manere*” (Liv. 24.10.3). Analoga modalità abbiamo per il 213 e, sebbene diversa, comunque sintetica è quella per il 212.

¹⁷⁷ E abbiamo visto che Livio ci presenta qualche esempio di proroghe “in blocco” o con provvedimento di carattere generale: *supra* §§ 6 e 14.

Per il 211 Livio apre il 26° con la menzione dell'entrata in carica dei consoli e del senatoconsulto “*de re publica, de administratione belli, de provinciis exercitibusque*” che contiene in primo luogo le determinazioni relative alle proroghe dei comandi e, più avanti, una stringata notizia su una deliberazione di carattere eccezionale, per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dalla minacciosa vicinanza di Annibale alla città: (26.10.9) “*quia multis locis comprimendi tumulti erant, qui temere oriebantur, placuit omnes, qui dictatores, consules censorsve fuissent, cum imperio esse, donec recessisset a muris hostis*”. Questa delibera pare attribuibile al solo senato.

Per gli anni successivi le informazioni sono contenute nel Sc. di inizio anno o riportando delibere a carattere generale, ma spesso anche con riferimenti sparsi ed indiretti o attraverso la sola attribuzione del titolo. E' quindi il caso di soffermarsi piuttosto sul problema del persistere della doppia deliberazione o dell'affermarsi della sola delibera senatoria, quanto meno per i casi “normali”, e cioè il conferimento della proroga ai magistrati che uscivano di carica. Nonostante alcuni studiosi ritengano che già dal 307 a.C. sarebbe stata sufficiente la sola delibera senatoria¹⁷⁸, va osservato che, nel 295 a.C., troviamo di nuovo la notizia del concorso di un plebiscito ed anche se, come abbiamo visto, nei primi anni della seconda guerra punica, questo non viene più ricordato, è probabile che ciò sia dovuto all'intento di evitare precisazioni ritenute superflue, come può esser confermato dal richiamo alla regola generale contenuto in Liv. 21.2.1.

D'altra parte, come abbiamo appena visto, Livio ricorda che, nel 210, per la delicata scelta del comandante da inviare in Spagna, si era dapprima deciso di coinvolgere i *concilia plebis* e si era poi optato per la sottoposizione del caso ai comizi centuriati per la rilevante novità –determinata dalla carenza (o indisponibilità) di ex magistrati adeguati al compito- di voler ricorrere all'attribuzione di quel comando a chi non avesse ancora esercitato l'*imperium* (come nel caso, appunto, del candidato ‘*in pectore*’ del senato).

Di nuovo, per il governo della Spagna nel 204 a.C. Livio -29.13.7- precisa *quos in eam provinciam duos proconsules mitti placeret, latum ad populum est. Omnes tribus eosdem, L. Cornelium Lentulum et L. Manlium Acidinum, pro consulibus, sicut priore anno tenuissent, obtinere eas provincias iusserunt*. Sembrerebbe, pertanto, che il primo gruppo di nomine avvenga per esclusiva deci-

¹⁷⁸ BABINET, *L'attribution* cit. 6 e lett. *ivi* cit.

sione del senato¹⁷⁹, mentre per la Spagna¹⁸⁰ lo stesso senato delibera che si debbano mandare *duos proconsules*, ma ne rimette la scelta *ad populum*. La ragione di questa procedura va ricercata nel fatto che si decide non di prolungare il comando ad un magistrato, ma di inviare qualcuno “in luogo di un console”; più ancora, probabilmente, dovette incidere l'intento di rispettare, e consolidare, il precedente costituito proprio dal conferimento del titolo e dei poteri di proconsole a P. Scipione¹⁸¹, così da far considerare tale precedente non un'eccezione, uno “strappo”, ad una prassi costituzionale, ma un ulteriore adattamento di quella prassi per esigenze di particolare rilevanza, visto il ruolo strategico rivestito dalla provincia spagnola nel radicale cambiamento delle sorti della guerra contro Annibale¹⁸². Resta qualche dubbio su quale assemblea popolare fu chiamata ad esprimersi, dato che Livio, dopo aver affermato “*latum ad populum est*” (che porterebbe ad escludere i concili della plebe)¹⁸³ prosegue con “*omnes tribus iusserunt*” che fa pensare ai comizi tributi, ma si attaglia anche ai concili della plebe¹⁸⁴.

In conclusione si può rilevare che Livio sembra menzionare una deliberazione ‘popolare’ in aggiunta a quella senatoria quando ricorrano condizioni ‘speciali’, cioè sia necessaria a sostenere mutamenti nella prassi costituzionale, come avviene con il coinvolgimento del *comitiatus maximus*, nel caso di Scipione (meno chiara appare l'esigenza del coinvolgimento del *populus* nella proroga ad Aurunculeio, quale propretore, nel 208, ma forse il plebiscito è richiesto perché la provincia a lui attribuita sarebbe spettata ad uno dei pretori in carica). E di nuovo, tornato dalla Spagna Scipione, il senato decide che per governare quella provincia si debbano mandare due proconsoli, ma questa volta ne rimette la scelta ai comizi tributi, probabilmente per mantenere una prassi simile a quella instaurata nel 210, ma il racconto di Livio è avaro di particolari e, per di più, riguarda la conferma del 204 e non l'anno in cui si pose il problema. In ogni caso, va rilevato che potrebbe anche esserci

¹⁷⁹ Così anche WEISSENBORN, nel commento a Liv. 29.13.7.

¹⁸⁰ L'espressione “*de Hispaniae imperio*” di Liv. 29.13.7 è analoga a quella di Liv. 26.2.5, su cui v. *supra* § 9.

¹⁸¹ Precedente che, verosimilmente, era stato rispettato anche l'anno precedente, per il quale, come abbiamo visto, non disponiamo di esplicito riferimento, ma l'espressione “*sicut priore anno tenuissent*” lo lascia supporre.

¹⁸² Va rilevato inoltre che, anche in questo caso, si tratta verosimilmente di un'elezione e non della proposta di nomi da parte del senato con conferma delibera dell'assemblea popolare e che dei due prescelti, l'uno - Lentulo - non era stato magistrato e l'altro - Acidino - era stato pretore urbano.

¹⁸³ Ma potrebbe trattarsi anche di una imprecisione di Livio: cfr. *Appunti*, 2.441.

¹⁸⁴ Con un mutamento rispetto al precedente di Scipione per il quale erano stati coinvolti i comizi centuriati, ma anche in Liv. 30.41.4 è menzionato l'intervento dei concili plebei.

stato un ripensamento sull'opportunità di creare *proconsules*, almeno a giudicare dall'espressione usata in Liv. 29.13.7: *quos in eam provinciam duos proconsules mitti placeret, latum ad populum est*.

Negli anni successivi troviamo menzionata la conferma dei proconsoli in Spagna solo da parte del senato, il quale, però, nel 200 sembra optare per un diverso assetto, in quanto delibera che è sufficiente un solo proconsole e -tramite i consoli- ne rimette la scelta ai concilii della plebe: Liv. 30.41.4-5 *uti consules cum tribunis agerent, ut, si iis videretur, plebem rogarent, cui iuberent in Hispania imperium esse: is ex duobus exercitibus in unam legionem conscriberet...* (e sappiamo che fu prescelto C. Cornelio Cetego. Ciononostante, nel 199 risulta il ritorno alla designazione di due proconsoli con il concorso dei concili della plebe, senza che siano indicate le motivazioni (verosimilmente ravvisabili in una scelta 'definitiva' di configurare per la Spagna due diverse province, la Citeriore e l'Ulteriore) e con una formulazione della *rogatio* ancora diversa: Liv. 31.50.10 *quos duos in Hispaniam ad exercitus ire iuberent*.

Sui contenuti, o meglio, sui compiti connessi alla *prorogatio* rinvio all'analisi sopra effettuata anno per anno: qui osservo solo che -forse anche a causa della grande quantità di casi e all'intento di non appesantire l'opera con troppi particolari- Livio alterna diverse modalità espositive e solo di quando in quando fornisce qualche specificità. Per lo più, le notizie sulle varie *prorogationes* sono date in forma molto sintetica, del tipo: "*prorogato imperio ... missus*" (con indicazione della provincia di destinazione); oppure "*prorogatum in annum imperium*" e specificazione del compito, es. *ut classi praeesset; prorogata imperia provinciaeque; et ceteris qui exercitibus provinciisque praefuturi erant prorogata imperia*. Come esempi di compiti specifici si possono ricordare: quello al propretore Iunio Silano di "*adiutor ad res gerendas*"; quello al propretore Sp. Lucrezio nel 203 "*ut Genuam oppidum a Magone Poeno dirutum exaedificaret*"; quello dei proconsoli in Spagna ai quali, nel 201, è implicitamente prorogato il comando affinché riconducano in Italia *veteres milites*; al propretore S. Plauto, nel 199, di assegnare terreni ai soldati che "*in Hispania, Sicilia, Sardinia stipendia per multos annos fecissent*"; al propretore Minucio Rufo, nello stesso anno, di portare a termine l'indagine sulle congiure nel Bruz-zio. Mi pare interessante segnalare che alcuni di questi casi possono anche considerarsi come primi esempi di utilizzo dei promagistrati non più in chiave soltanto militare ma, per

così dire, di ‘governo’, in senso lato e che, forse non a caso, si manifestano quando le esigenze militari si sono ormai notevolmente ridotte.

Quanto alla durata delle *prorogationes*, si può notare essa di solito è stabilita *in annum*, anche se non sempre è esplicitata (forse perché viene considerata la regola), ma non mancano varianti. In primo luogo si hanno casi di proroga la cui durata -prevedibilmente lunga- o connessa alla realizzazione di un fine importante per le sorti della *res publica*, è rimessa alla volontà del senato.

La prima fattispecie¹⁸⁵ ricorre in Liv. 27.7.17 “*non in annum Scipioni Silanoque, sed donec revocati ab senatu forent, prorogatum imperium est?*” e risulta essersi prolungata dal 209 al 206 e cioè fino alle decisive vittorie in Spagna di Scipione e al suo ritorno a Roma (avvenuto, peraltro, a quanto sembra, senza l’autorizzazione o il gradimento del senato) con l’immediatamente successiva elezione a console.

La seconda fattispecie riguarda, di nuovo, Scipione Africano. Questi, console nel 205, sia pure con la forte opposizione di Q. Fabio Massimo (e di quella parte del senato timorosa del suo potere e prestigio), aveva ottenuto la provincia d’Africa e, l’anno successivo, la *prorogatio* con lo stesso esercito e la stessa flotta di cui già disponeva; nel 203, invece, ottiene una proroga “*non temporis sed rei gerendae fine, donec debellatum in Africa foret?*” (Liv. 30.1.10). Questo provvedimento presentava una ulteriore particolarità ed era di notevole ampiezza perché la proroga non prevedeva (almeno esplicitamente, come nel caso ora visto) una revoca da parte del senato e la sua durata era indefinibile e, al tempo stesso prevedibilmente lunga, visto che si trattava di portare a termine una guerra che fino ad allora era stata caratterizzata da non poche sconfitte: evidentemente i ripetuti successi delle iniziative e della strategia di Scipione avevano convinto gli oppositori dell’opportunità di rimettere tutto nelle sue mani e di portare la guerra in casa del nemico, tanto che il senato delibera anche una *supplicatio* “*ut ea res salutaris populo Romano ipsique duci atque exercitui esset?*”.

Fenomeno simile alla proroga superiore all’anno è, per certi versi, quello dell’iterazione delle proroghe¹⁸⁶, anzi, questo non solo non era in linea con i principi repub-

¹⁸⁵ Perlomeno esplicita, perché è verosimile che analogo provvedimento fosse stato preso per Publio e Gneo Scipione, salvo pensare che per loro vi fossero stati ripetuti rinnovi annuali, ma le fonti nulla ci dicono al riguardo.

¹⁸⁶ Oltre a quello dell’iterazione delle cariche ordinarie, per il quale rinvio a *Considerazioni* cit. 583 ss.

blicani, ma, da un lato, aumentava esponenzialmente i rischi di “turbativa” al sistema di potere dell’oligarchia senatoria e, dall’altro, contrastava radicalmente con una delle caratteristiche della *res publica*: a tal proposito va richiamato un passo liviano giustamente messo in luce e valorizzato¹⁸⁷ in cui lo storico enuncia di voler trattare delle imprese del popolo romano libero ed insieme dei due elementi nei quali sembra ravvisare il fondamento di quella *libertas*: il potere delle leggi più forte di quello degli uomini e i magistrati annuali [Liv.2.1.1 *Liberi iam hinc populi Romani res pace belloque gestas, annuos magistratus, imperiaque legum potenti ora quam hominum peragam*].

Le ripetute iterazioni ed i vari prolungamenti furono però tollerati/subiti solo perché la regola della rotazione ed intervallo tra le cariche¹⁸⁸ contrastava con quello dell’efficacia dell’azione, specie in campo militare: il continuo cambiamento dei comandanti in capo aveva messo in grave pericolo le sorti della repubblica all’inizio della seconda guerra punica e fu gioco forza per il senato ricorrere al radicale cambiamento che consentiva che i comandanti che avessero dato buona prova di sé potessero continuare ad agire con lo stesso incarico o che potessero vedersi affidati nuovi compiti per più anni consecutivi o addirittura fino al raggiungimento di un determinato obiettivo. Il fenomeno riguarda sia il ripetersi di proroghe (talvolta non immediate) a ex magistrati o a magistrati appena usciti di carica, che il conferimento di *imperia* a chi non fosse stato magistrato (o comunque magistrato *cum imperio*), tanto a livello di poteri consolari che pretorii.

La prima fattispecie riguarda complessivamente 23 proconsoli e 21 propretori, la seconda 4 proconsoli e 1 propretore¹⁸⁹. Ma l’aspetto più interessante, e gravido di conseguenze, è dato dal sommarsi delle cariche ordinarie di console e/o pretore e, insieme, del ripetersi delle proroghe che comporta un notevole prolungarsi complessivo del potere in capo agli stessi soggetti (anche se, talvolta, con intervalli).

Seguendo un ordine decrescente, e limitandoci a considerare, per brevità, i soli casi di soggetti restati al potere per una durata di almeno cinque anni (in tutto 16), si può rilevare che la più lunga, e ininterrotta, permanenza al potere è quella di P. Cornelio Scipione Afri-

¹⁸⁷ L. LABRUNA, “*Civitas, quae est constitutio populi*”, Napoli 1999, 21 s.

¹⁸⁸ Per il quale rinvio a *Appunti I*, cit. 251 ss.

¹⁸⁹ Il computo, rispetto a quanto detto poco sopra, comprende 4 casi di soggetti che hanno rivestito sia il proconsolato che la propretura.

cano, che si protrae per dieci anni, dal 210 al 201 a.C. (sempre come proconsole, salvo il 205, in cui fu console). Segue M. Valerio Levino, con nove anni consecutivi (così ripartiti: pretore nel 215, poi propretore fino al 211, console nel 210, proconsole fino al 207). Publio Cornelio Scipione resta al potere per otto anni: dopo il consolato, nel 218, è proconsole fino al 211. Analogamente L. Cornelio Lentulo (proconsole dal 205 al 200, poi console e di nuovo proconsole nel 198) e Marco Claudio Marcello (pretore nel 216, poi propretore, console nel 214, proconsole fino al 211, di nuovo console nell'anno successivo e proconsole nel 209). M. Acidino resta al potere per sette anni (pretore nel 210 e, dopo un intervallo di quattro anni, proconsole dal 205 al 200).

Con sei anni di permanenza al potere ci sono poi otto persone: Gneo Cornelio Scipione (proconsole dal 216 al 211), Q. Fulvio Flacco (console nel 212, proconsole fino al 210, poi console e di nuovo proconsole fino al 207), P. Sulpicio Galba (al potere con un intervallo breve ed uno lungo: console nel 211, proconsole dal 209 al 206 e poi nel 199), P. Sempronio Tuditano (al potere con un intervallo di cinque anni: pretore nel 213, poi propretore fino al 211, proconsole nel 205, console nell'anno successivo e di nuovo proconsole per un anno), Ostilio Tubulo (pretore nel 209, poi propretore fino al 204), M. Iunio Silano (pretore nel 212, poi propretore fino al 207), Otacilio Crasso (con un intervallo di un anno: pretore nel 217, propretore fino al 215 e di nuovo dal 213 al 211); Terenzio Varrone (pretore nel 218, console nel 216 poi proconsole fino al 213, propretore nel 207).

Infine, con cinque anni, c'è P. Cornelio Lentulo (pretore nel 214, poi propretore fino al 212, di nuovo pretore nel 203 e propretore l'anno successivo).

Dal punto di vista della compatibilità con i principi della costituzione repubblicana il fenomeno ora esaminato avrebbe dovuto sollevare qualche dibattito o perplessità (e ciò, probabilmente, avvenne), ma non se ne trova quasi traccia nelle fonti, forse perché l'obbiettivo di contrastare efficacemente Annibale prevaleva su ogni altra considerazione.

Quanto alla suddetta compatibilità, è stato osservato¹⁹⁰ che la classe di governo romana, di fronte all'esigenza di fornire personale al sempre crescente complesso di posti di responsabilità, aveva l'alternativa tra l'aumentare il numero delle magistrature annuali e il prolungare il periodo di carica di uno o più magistrati oltre l'anno. La prima sarebbe stata

¹⁹⁰ A. TOYNBEE, *L'eredità di Annibale II*, Torino 1981, 600.

scartata per conservare allo stato Romano la sua struttura di città-stato ma, a ben guardare, l'ampliamento del 'personale amministrativo'¹⁹¹ si ebbe ugualmente con l'adozione della seconda (sebbene non a livello di stabilità istituzionale) perché, come abbiamo visto, si ebbero per più anni fino a nove promagistrati. La scelta appare quindi determinata soprattutto dalla richiamata esigenza di carattere militare di poter continuare ad avvalersi di quei comandanti che avessero dimostrato di possedere le doti necessarie per conseguire la vittoria.

Questo appare evidente nel considerare la vicenda di Scipione Africano, infatti nonostante l'avversione crescente nei suoi confronti da parte del senato, a partire dal suo ritorno a Roma dalla Spagna manifestatosi dapprima con la mancata autorizzazione a reclutare nuove truppe per la campagna d'Africa¹⁹² e poi con il tentativo, nel 202 a.C. , di dare il comando supremo delle operazioni ad uno dei consoli, prevalse alla fine la fazione che privilegiava l'obiettivo di riportare la vittoria definitiva su Cartagine.

Solo dopo l'eliminazione del pericolo esterno il senato decise, compatto, di risolvere il pericolo interno costituito dalla posizione di preminenza personale di Scipione rispetto agli altri componenti la *nobilitas* senatoria, consolidatasi anche con la sua elezione alla censura. Di fronte al rischio di venir scardinata, l'oligarchia 'collegiale'¹⁹³ rinserrò le fila ed in breve tempo, con l'impulso accorto e spregiudicato di Catone, riuscì a costringere Scipione a ritirarsi dalla vita pubblica nel volontario esilio di Literno, ma questa scelta, secondo Seneca, dette maggior lustro a Scipione: "*magis in illo admirabilem..... cum reliquit patriam quam cum defendit*"¹⁹⁴.

Camerino, marzo 2014.

¹⁹¹ Così TOYNBEE, l.c.

¹⁹² Carezza cui Scipione rimediò con il ricorso a volontari ed alleati, specie per l'allestimento della flotta.

¹⁹³ TOYNBEE, *L'eredità* cit. 2.599, parla di monopolio collettivo del potere da parte della classe di governo.

¹⁹⁴ La frase è in Sen. *Epist.*86.1 ed è preceduta da *Eo perducta res erat... ut aut libertas Scipioni, aut Scipio libertati faceret iniuriam .. aut Scipio esse debebat aut Roma in libertate.*